

9

UFFICIO STUDI MASSIMARIO E FORMAZIONE

INDICE

Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*) art. 14, così come modificato dalla delibera del C.P.G.A. del 17 gennaio 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), art. 42

Criteri

Linee guida per il riconoscimento dei corsi di formazione e dei convegni di studio organizzati dagli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa
Delibera dell'8 novembre 2019

Compensi per i componenti dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
Delibera del 28 maggio 2018

Convenzione quadro con l'Arma dei carabinieri per la formazione linguistica dei magistrati amministrativi
Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013

Linee guida e direttive per l'attività dell'Ufficio studi, massimario e formazione
Delibera dell'11 maggio 2012

Attuazione della delibera del 15 aprile 2011
Delibera 14 luglio 2011

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali
Delibera del 15 aprile 2011

Criteri di scelta dei magistrati destinati all'ufficio studi, massimario e formazione

Delibera dell'11 marzo 2010

Relazione illustrativa delle modifiche all'art. 13 del regolamento di organizzazione

Delibera dell'11 marzo 2010

Bando – tipo per la nomina di magistrati addetti a tempo parziale dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Delibere del 27 marzo 2015, del 22 maggio 2015 e del 3 marzo 2016

Formazione nel quadro delle istituzioni europee e nazionali

Allegato al verbale della seduta della III Commissione del 23 febbraio 2010

Appendice storica

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 settembre 2006

Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2007

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*), art. 13

NORMATIVA

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia
Amministrativa

(Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 63 del 16 marzo 2018)

Art. 14. Ufficio studi, massimario e formazione.

1. È istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.

2. L'ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:

a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;

c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;

f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni;

g) redige e aggiorna rassegne monotematiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.

3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:

a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;

b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:

b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;

b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;

b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;

c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;

d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;

e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attività di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;

f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.

4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio:

a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonché i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato è pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;

b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):

b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attività siano o meno riservate solo ai magistrati;

b.2) individua ed elabora le modalità e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonché di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;

b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);

b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;

b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresì corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;

b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;

b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;

b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.

5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonché, ove possibile, la parità di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla metà, con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.

6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non più di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non più di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca, docenza e formazione.

7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:

a)¹ sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di non più di uno fra:

incarichi di docenza *presso università pubbliche o private o istituti di ricerca pubblici*;
incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico.;

incarichi previsti a titolo gratuito;

per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio Studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione del singolo incarico di cui al periodo precedente;

in ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilità dell'incarico con l'impegno richiesto.

Disposizione transitoria

La disciplina prevista dalla presente delibera si applica ai magistrati addetti all'Ufficio Studi nominati successivamente alla data odierna.

b) è requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;

c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;

d) è data preferenza, a parità degli altri criteri, ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria, e, a ulteriore parità, ai magistrati con minore anzianità anagrafica.

8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilità, ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formerà una graduatoria separata tra componenti T.a.r. e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza.

¹ Lettera a) sostituita con delibera del C.P.G.A. del 17 gennaio 2020. Il testo precedente era il seguente: a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, ovvero gratuiti, purché compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente;

9. I magistrati addetti all'Ufficio:

a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.

10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'Ufficio per più di otto anni, anche non continuativi.

11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'Ufficio sono indetti interPELLI periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.

12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza può autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.

13. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:

a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;

b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;

c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;

d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.

14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):

a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per più di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.

15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:

a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;

b) delibera in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;

c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);

d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:

d.1) con le università, con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;

d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;

d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalità;

e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.

16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.

17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area III, di cui due con il profilo "di traduttore interprete" nelle lingue europee più diffuse e almeno un dipendente di area II.

18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

- a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
- b) gestisce la biblioteca centrale;
- c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
- d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.

19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilità alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.

20. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.

21. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012

Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa

Articolo 42

Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:
 - a) ai suoi componenti;
 - b) al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;
 - c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;
 - d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.

CRITERI

Linee guida per il riconoscimento dei corsi di formazione e dei convegni di studio organizzati dagli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa

Delibera dell'8 novembre 2019

Articolo 1

1. L'Ufficio Studi è competente a valutare le richieste di riconoscimento relative ad eventi formativi organizzati dal Consiglio di Stato, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana o dai Tribunali amministrativi regionali (TAR) sotto forma di corsi di formazione o convegni di studio, al fine di evidenziarne (anche all'esterno) il carattere meritorio e innovativo sotto il profilo scientifico e metodologico.
2. L'Ufficio Studi si riserva, altresì, la facoltà di proporre al Consiglio di Presidenza l'inserimento di detti eventi nel Programma annuale di formazione di cui all'art. 14 lett. a) anche successivamente alla sua approvazione, laddove i contenuti e gli argomenti trattati assumano un'importanza e un rilievo tali risultare suscettibili di integrare la formazione dei Magistrati Amministrativi.

Articolo 2

1. A tal fine il Consiglio di Stato o il TAR interessato formulano richiesta, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per le iniziative da svolgere nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per le iniziative da tenersi nel secondo semestre dell'anno in corso.

Articolo 3

1. La domanda, indirizzata all'Ufficio Studi e sottoscritta dal capo dell'Ufficio giudiziario richiedente, indica l'oggetto dell'iniziativa, il titolo del corso/convegno e gli argomenti trattati dai relatori specificando, altresì, se è avanzata, ai sensi dell'articolo 6, per il riconoscimento o per l'inserimento nel programma annuale.
2. La domanda è corredata:
 - a) dal nominativo dei relatori individuati e dall'argomento loro assegnato;
 - b) da una breve illustrazione delle ragioni per cui l'Ufficio giudiziario ritiene l'evento meritevole di riconoscimento o patrocinio da parte dell'Ufficio Studi;
 - c) dall'attestazione da parte dell'Ufficio giudiziario che inoltra la domanda dell'assenza di compenso o indennizzo di qualunque genere in favore dei relatori, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto, da riconoscere comunque nel rispetto della disciplina vigente;
 - d) dall'analitica indicazione delle risorse economiche utilizzate e della provenienza delle stesse, specificando se l'Ufficio giudiziario attingerà a risorse economiche proprie o a risorse fornite da enti o soggetti pubblici o privati. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, nel caso di contributi da parte di enti o soggetti pubblici o privati, l'Ufficio giudiziario indicherà la denominazione degli enti o dei soggetti finanziatori, l'importo che sarà corrisposto da ciascuno e - se

l'Ufficio giudiziario richiedente sia diverso dal Consiglio di Stato – l'eventuale pendenza di contenziosi che coinvolgano detti soggetti finanziatori.

Articolo 4

1. L'Ufficio Studi, previa acquisizione del parere obbligatorio del Segretario Generale sulla disponibilità delle somme in bilancio, valuta la richiesta ricevuta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza scientifica del corso/convegno in relazione alla novità delle questioni da affrontare e all'importanza delle stesse per la Giustizia amministrativa;
- b) pertinenza e congruenza degli argomenti assegnati ai singoli relatori con l'oggetto del corso/convegno;
- c) autorevolezza dei relatori individuati con riferimento al curriculum, alle pubblicazioni e all'attività professionale esercitata;
- d) progressi riconoscimenti o patrocini concessi in precedenti edizioni del medesimo corso/convegno.

Articolo 5

1. L'Ufficio Studi, esaminata l'istanza nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4 e decide se accogliere l'istanza o respingerla con una sintetica motivazione.

2. In ogni caso non possono essere accolte le richieste di riconoscimento relative a corsi/convegni connotati da una finalità commerciale, nonché quelli finanziati, in via esclusiva o prevalente, da soggetti privati sotto forma di contribuzione economica o finanziaria o altra utilità.

Articolo 6

1. Qualora la domanda, esaminata l'istanza nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, sia accolta, l'Ufficio Studi stabilisce:

- 1) di riconoscere l'evento al solo fine di garantire ai magistrati amministrativi interessati la possibilità di parteciparvi per esercitare il diritto/dovere di formazione ("riconoscimento") compatibilmente con i doveri di servizio;
- 2) di concedere all'evento un contributo per l'organizzazione del corso/convegno, a valere sulle disponibilità finanziarie eventualmente rese disponibili dal Segretariato della Giustizia Amministrativa ("patrocinio dell'Ufficio Studi e del Segretariato della Giustizia Amministrativa");
- 3) di inserire l'evento nel Programma annuale di formazione di cui all'art. 14 lett. a) ("inserimento nel Programma annuale") compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. L'Ufficio Studi, se lo ritiene necessario, formula le osservazioni ritenute pertinenti, indica le modifiche da apportare al programma del corso/convegno e designa relatori per la trattazione degli argomenti.

L'Ufficio giudiziario richiedente si adegua alle indicazioni ricevute.

3. Resta fermo che nessuna responsabilità inerente l'organizzazione del convegno può essere attribuita all'Ufficio Studi che effettua una valutazione in astratto ed esclusivamente di natura scientifica.

4. Nel caso previsto al numero 1) del comma 1, il numero dei magistrati ammessi al trattamento di missione è stabilito dal Segretario Generale, su richiesta dell'Ufficio

Studi, in relazione alle disponibilità di bilancio. L'Ufficio giudiziario nel pubblicizzare l'evento può unicamente comunicare che i magistrati amministrativi possono, nel numero stabilito dal Segretario Generale, usufruire del trattamento di missione.

5. Nel caso indicato al numero 2) del comma 1, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, il Segretario Generale individua, tenendo conto delle disponibilità esistenti e degli altri eventi ritenuti meritevoli di contributo, la somma che può essere assegnata all'Ufficio giudiziario richiedente quale contributo per l'organizzazione del corso/convegno.

6. Le disponibilità di bilancio non utilizzate nel primo semestre possono essere utilizzate anche nel semestre successivo.

Articolo 7

1. L'Ufficio Studi, se lo ritiene necessario per la decisione, richiede il parere al Comitato di indirizzo scientifico. Il Comitato di indirizzo scientifico rende il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il Presidente del Comitato di indirizzo scientifico convoca la riunione anche in forma telematica.

Articolo 8

1. Il presente regolamento non si applica ai convegni di studio e alle iniziative culturali, anche di carattere internazionale, promosse o patrocinate oppure organizzate dalla Presidenza del Consiglio di Stato.

2. Il presente regolamento non si applica ai convegni di studio e alle iniziative culturali, anche di carattere internazionale, non aventi le finalità né le caratteristiche di eventi formativi per i magistrati amministrativi.

Compensi per i componenti dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa

Delibera del 28 maggio

Visto che, nella riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio ha approvato la modifica dell'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa – “Ufficio Studi, Massimario e Formazione”, modifica poi trasfusa nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 5 maggio 2017 n. 69;

Visto che tale testo corrisponde oggi all'articolo 14 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, come riformato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9;

Considerato che la deliberazione 5 maggio 2017, all'articolo 2, ha modificato la delibera del Consiglio di presidenza 15 aprile 2011, relativa al trattamento economico per gli incarichi della giustizia amministrativa, in applicazione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 marzo 2003;

Considerato che, con nota I marzo 2018, prot. 979, il Direttore dell'Ufficio studi ha sollevato una serie di perplessità sulle modalità di calcolo dei compensi ai componenti dello stesso Ufficio, sottolineando l'ampliamento delle competenze e lo sviluppo dell'attività derivanti dalla riforma del 2017;

Considerato che, al proposito, deve osservarsi quanto segue:

- la riforma del 2017 ha radicalmente mutato l'assetto dell'Ufficio studi, in particolare, sopprimendo la distinzione tra magistrati addetti a tempo pieno e a tempo parziale e ampliando il loro numero totale, che è passato da 12 a 20;
- di conseguenza, il Consiglio di presidenza ha dovuto operare una rimodulazione dei compensi assumendo, quale limite, il volume complessivo degli stessi, come previsti;
- nello specifico, in base alle delibere CPGA 15 aprile 2011 e 14 luglio 2011, i compensi inquadri nella seconda fascia sono pari a 40.000 euro lordi annui e quelli nella terza fascia sono pari a 20.000 euro lordi annui e che a entrambe si è applicata la riduzione del 10%, ex articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sicché essi risultano rispettivamente pari a 36.000 e 18.000 euro;

- a seguito della deliberazione 5 maggio 2017, rientrano nella seconda fascia i compensi del coordinatore organizzativo dell'Ufficio studi, massimario e formazione e nella terza fascia quelli dei magistrati addetti all'Ufficio studi e dei docenti universitari componenti del comitato di indirizzo scientifico e organizzativo dell'Ufficio studi, massimario e formazione;

- peraltro il successivo taglio (del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013) della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è operato, a monte, attraverso la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla singola amministrazione e pertanto non incide direttamente sul regime dei compensi;

- d'altronde gli obiettivi di risparmio sono stati perseguiti, anche nello specifico settore della formazione e dell'aggiornamento professionale, attraverso altre congrue misure, quale, ad esempio, il mancato rinnovo dell'abbonamento alla rivista telematica Lexitalia;

tutto ciò premesso,

conferma quanto stabilito con la deliberazione 5 maggio 2017 in ordine alla misura dei compensi.

Le discrasie rispetto alle sopra precisate deliberazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, eventualmente presenti negli atti contabili, saranno eliminate, su proposta formulata dal Segretario generale, a valere dalla prossima variazione del bilancio 2018.

Convenzione quadro con l'Arma dei carabinieri per la formazione linguistica dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013

Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

L'Arma dei Carabinieri, con sede e domicilio fiscale presso....., in persona del suo legale rappresentante e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in persona del Presidente del Consiglio di Stato

convengono quanto segue

Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO

1. Premesso che è interesse della Magistratura amministrativa accrescere la formazione linguistica dei propri appartenenti nelle lingue comunitarie, con particolare riguardo alla terminologia giuridica ed economica, e che è interesse dell'Arma dei Carabinieri ampliare la propria competenza formativa nel settore della terminologia giuridica ed economica nelle lingue comunitarie, con la presente Convenzione l'Arma dei Carabinieri si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e la propria esperienza professionale per la organizzazione di corsi di lingua straniera riservati ai magistrati amministrativi, nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

Art. 2 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Con cadenza annuale, e previa verifica della reciproca disponibilità, si svolgono presso le strutture dell'Arma dei Carabinieri di cui al successivo articolo 3 un corso base di inglese giuridico ed un successivo corso di approfondimento riservato ai magistrati che hanno già partecipato alle precedenti sessioni formative.

Art. 3 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

1. I corsi di cui all'articolo 2, si terranno presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Via Aurelia – Roma o presso il Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri, secondo le disponibilità organizzative dell'Arma dei Carabinieri.

2. I corsi si svolgeranno su richiesta del Consiglio di Presidenza o dell'Ufficio studi da esso delegato, che trasmette al Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri il programma annuale della formazione linguistica, di norma articolato in un corso basilico della durata di due settimane ed in un corso di approfondimento della durata di una settimana .

3. La durata dei corsi, i periodi in cui avranno luogo, i contenuti didattici ed i relativi profili organizzativi, nonché il numero massimo di magistrati che potranno essere ammessi sono definiti dalle parti con specifiche intese.

4. L'Ufficio Studi della giustizia amministrativa comunica, con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del singolo corso, il numero ed i nominativi dei magistrati ammessi.

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE E SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'

1. E' a carico della giustizia amministrativa la selezione dei magistrati da ammettere a ciascun corso e la comunicazione tempestiva del numero dei partecipanti all'Arma dei Carabinieri, nonché la individuazione degli alberghi per ospitare i magistrati non residenti a Roma.

2. Sono a carico della giustizia amministrativa:

- a) le spese per l'alloggio e il vitto dei magistrati amministrativi ove previste;
- b) le spese per l'utilizzo della mensa dell'Arma dei Carabinieri da parte dei corsisti ad ora di pranzo;
- c) le spese per l'acquisto dei testi didattici;
- d) le spese dei docenti.

Le spese sub a) sono direttamente sostenute dalla Giustizia amministrativa; le spese sub b), c) e d) sono quantificate dall'Arma dei Carabinieri e corrisposte su presentazione di fattura.

3. Sono a carico dell'Arma dei Carabinieri la individuazione e la comunicazione della sede dei corsi e la individuazione dei docenti.

4. Sono a carico dell'Arma dei Carabinieri le spese di utilizzo delle sedi dei corsi da parte dei magistrati amministrativi.

Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle voci di spesa di cui all'articolo 4 lettere b), c) e d) verrà effettuato dal competente ufficio amministrativo della giustizia amministrativa a seguito di presentazione di fatture.

Art. 6 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il personale della Magistratura amministrativa che si rechi presso le sedi dei corsi si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la struttura ospitante. Ciascuna delle parti Contraenti prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo.

2. Responsabile scientifico designato per la gestione della presente convenzione è per il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa un magistrato dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione all'uopo delegato.

3. Per l'Arma dei Carabinieri il referente scientifico è

Art. 7 – PUBBLICAZIONI

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo accordo formale tra le Parti

Art. 8 – DURATA e RECESSO

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della sua stipulazione e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza se nessuna delle Parti recede entro tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 9 – FORO

1. In caso di controversia nell'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, ha giurisdizione e competenza il Tar Lazio – Roma ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 e dell'art. 13, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Art. 10 - ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico del Servizio Amministrativo.

Linee guida e direttive per l'attività dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Delibera dell'11 maggio 2012

Visto l'articolo 13, co. 3 e 10, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa (approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, e modificato con delibera consiliare 11 marzo 2010, in prosieguo reg. org.), che individua l'attività svolta dall'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.G.A.), su proposta del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo (in prosieguo Comitato);

Visto l'articolo 13, co. 4 e 10, reg. org., che individua l'attività svolta dall'Ufficio studi in materia di formazione, nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal C.P.G.A.

Visti gli artt. 1 e 2 della deliberazione prot. n. 1/2011 del Comitato scientifico, recante la proposta al C.P.G.A. di approvazione delle richiamate linee guida e direttive, nonché le note di aggiornamento successivamente trasmesse, da ultimo in data 2.2.2012;

Vista la deliberazione della III^o Commissione permanente del 16 febbraio 2012 che ha nominato relatori dell'affare i consiglieri Umberto Maiello e Vito Poli, in relazione alla elaborazione delle linee guida, nonché Luciano Barra Caracciolo e Carlo Taglienti, in relazione alla elaborazione delle direttive per la formazione;

Preso atto della positiva attività svolta dall'Ufficio studi e dal Comitato scientifico nella fase di avvio di entrambi gli organismi;

Considerato che:

- a) a mente dell'articolo 13, co. 3, reg. org. cit., le attività che l'Ufficio studi deve svolgere sotto l'egida delle **linee guida** sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti aree:
 - I) cura dei rapporti con le organizzazioni e gli Stati stranieri quale autorità referente della giustizia amministrativa (in prosieguo G.A.);
 - II) cura dei rapporti con le Istituzioni e le reti internazionali in relazione all'attività di studio e formazione dei magistrati amministrativi italiani all'estero e dei magistrati stranieri ospiti in Italia;
 - III) cura dei rapporti con il Governo ed il Parlamento per lo svolgimento di compiti *lato sensu* riconducibili a quello di <<Ufficio legislativo>>;
 - IV) supporto giuridico e scientifico con gli organi della G.A. individuati dall'articolo 13 cit. (in particolare Presidente del Consiglio di Stato, C.P.G.A. ecc. ecc.);
- b) appare opportuno ripartire i criteri costitutivi delle **linee guida** in quattro autonomi Titoli, così denominati:

- I) *Criteria per la partecipazione dei magistrati amministrativi italiani alle iniziative di studio e formazione internazionale;*
 - II) *Criteria per lo svolgimento di attività di studio e formazione di magistrati stranieri presso i T.a.r. e il Consiglio di Stato;*
 - III) *Criteria per le relazioni con organi ed istituzioni internazionali e nazionali;*
 - IV) *Criteria per le relazioni con gli altri organi della giustizia amministrativa;*
- c) a mente dell'articolo 13, co. 4, reg. org. cit., le attività che l'Ufficio studi deve svolgere sotto l'egida delle **direttive per la formazione** sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti aree:
- I) formazione iniziale;
 - II) formazione informatica e linguistica;
 - III) aggiornamento professionale generale;
 - IV) aggiornamento specifico dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive (articolo 3, co. 4, delibera 22 ottobre 2010);
 - V) formazione erogata nei confronti di soggetti terzi (magistrati di altri ordini giudiziari, avvocati, docenti, ricercatori e dottorandi universitari, dipendenti di pubbliche amministrazioni, ecc.);
- d) appare opportuno ripartire i criteri costitutivi delle **direttive per la formazione** in tre autonomi Titoli, così denominati:
- I) *Criteria generali per lo svolgimento dell'attività di formazione;*
 - II) *Criteria per la formazione e l'aggiornamento dei magistrati amministrativi;*
 - III) *Criteria per la formazione e l'aggiornamento in favore di soggetti esterni alla G.A.*
- e) per ragioni di chiarezza espositiva e qualità della regolazione, è opportuno far confluire le **linee guida e le direttive** per la formazione in due tabelle separate, allegate alla presente delibera, e rispettivamente denominate Tabella A (per le linee guida) e Tabella B (per le direttive);

Rilevato che appare opportuno implementare il regolamento di servizio dell'Ufficio studi, elaborato dal Comitato scientifico, ex articolo 13, comma 10, lett. b), c) e d), e comma 12, reg. org., alla luce dei criteri costitutivi delle presenti linee guida e direttive, in particolare avuto riguardo alla necessità di:

- f) individuare puntuali obblighi di servizio e presenza dei magistrati addetti all'Ufficio studi, onde assicurare piena attuazione al disposto di cui all'articolo 13, co. 10, lettera b), reg. org.;
- g) elaborare indirizzi per la stipula di convenzioni con organismi e istituzioni, anche privati, aventi ad oggetto l'erogazione, a titolo oneroso, di attività formativa da parte dell'Ufficio studi;
- h) elaborare indirizzi per la commercializzazione dell'attività scientifica, editoriale e formativa elaborata dall'Ufficio studi;
- i) fissare gli indirizzi ed obbiettivi annuali (e le conseguenti verifiche), della struttura di supporto (segreteria e ufficio per le biblioteche), anche in relazione alla concreta assistenza da prestarsi in favore dei singoli magistrati amministrativi;

Tutto quanto premesso e considerato, la III° Commissione permanente propone al *Plenum* del Consiglio:

- 1) di esprimere vivo apprezzamento per l'attività fin qui svolta dall'Ufficio studi e dal Comitato scientifico;
- 2) di abrogare le delibere consiliari in data 9 marzo 2012 (relativa ai criteri per le iniziative di studio e formazione internazionale), 10 gennaio 2002, 31 gennaio 2003, 23 ottobre 2003, 7 ottobre 2009, 6 novembre 2009, 6 maggio 2011 (relative alla partecipazione dei magistrati amministrativi a corsi di formazione);
- 3) di approvare il testo delle linee guida di cui alla allegata **Tabella A** e il testo delle direttive per la formazione di cui alla allegata **Tabella B**;
- 4) di invitare il Comitato scientifico a implementare il regolamento di servizio dell'Ufficio studi secondo le indicazioni fornite alle precedenti lett. f), g), h) e i), trasmettendo senza indugio al c.p.g.a il testo con gli aggiornamenti richiesti;
- 5) di trasmettere la presente delibera all'Ufficio studi, per gli adempimenti di competenza;
- 6) di pubblicizzare adeguatamente la presente delibera sul sito intranet della G.A. e di inviarla ai presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, ai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.

Tabella A

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE

Titolo I

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI ITALIANI ALLE INIZIATIVE DI STUDIO E FORMAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1

Indizione dell'interpello.

1. Ogni qual volta la rete EJTN, o altro Stato o Istituzione internazionale, avvii delle attività di formazione o di studio destinate ai magistrati amministrativi, anche consistenti in *stage* presso istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, il referente per le relazioni internazionali dell'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), segnala l'attività al presidente della Commissione competente che manda al segretario del C.P.G.A. di indire appositi interPELLI a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della Giustizia amministrativa (in prosieguo G.A.).²
2. L'interpello deve prevedere un congruo termine per la presentazione delle domande compatibilmente con la tempistica imposta dal soggetto richiedente.
3. In apposito allegato alla domanda il magistrato deve dichiarare, a pena di inammissibilità, l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 e le attività di studio e formazione internazionale a cui ha preso parte, nonché l'assenza di rinunce alla partecipazione ad un'attività alla quale si era stati ammessi nell'anno precedente, non debitamente giustificate ai sensi dell'art. 2, comma 2.³

Art. 2

Cause ostative alla partecipazione.

² Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: "Ogni qual volta la rete EJTN, o altro Stato o Istituzione internazionale, avvii delle attività di formazione o di studio destinate ai magistrati amministrativi, anche consistenti in *stage* presso istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, il referente per le relazioni internazionali dell'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), segnala l'attività al presidente della Commissione competente che, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.G.A.), manda al segretario del C.P.G.A. di indire appositi interPELLI a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della Giustizia amministrativa (in prosieguo G.A.)."

³ Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: "In apposito allegato alla domanda il magistrato deve dichiarare, a pena di inammissibilità, l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 e le attività di studio e formazione internazionale a cui ha preso parte."

1. Costituiscono cause ostative alla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1:
 - a) la sottoposizione a procedimento disciplinare o la irrogazione, nell'ultimo quinquennio, di una sanzione disciplinare;
 - b) la condanna penale per reato non colposo o l'applicazione di una misura di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, nonché la condizione di imputato in processo penale per un reato con pena superiore nel massimo ad anni due;
 - c) la condizione di fuori ruolo, di aspettativa, di sospensione cautelare dal servizio;
 - d) il ritardo ingiustificato nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'articolo 89 cod. proc. amm., oppure il mancato puntuale adempimento dei doveri d'ufficio;
 - e) la mancata o inadeguata conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa, (con riferimento al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» di cui alla *RECOMMENDATION No. R (98) 6 Adopted by the Committee of Ministers on 17 March 1998 at the 623rd meeting of the Ministers' Deputies*), salvo il caso in cui sia prevista la presenza di interprete.
2. Costituisce causa ostativa alla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 per un anno l'aver rinunciato ad un'iniziativa formativa alla quale si era stati ammessi nell'anno precedente, in assenza di comprovati impedimenti di natura familiare, di salute e di carattere professionale (compresi quelli relativi all'espletamento della funzione di componente del CPGA) legati alla sopravvenuta necessità di partecipazione ad attività di istituto. Nell'ipotesi in cui la data di svolgimento dell'attività non sia comunicata all'interessato all'atto dell'interpello, il medesimo può rinunciare comprovando gli impedimenti sopra specificati entro 10 giorni dalla conoscenza della data. Tale conoscenza comunque si presume in caso di pubblicazione della notizia riguardante la data stessa sul sito intranet. Nell'ipotesi di conoscenza successiva, il magistrato dovrà trasmettere la propria rinuncia munita della relativa giustificazione insieme con l'atto da cui risulti la fissazione e comunicazione della data predetta. ⁴

Art. 3 **Formazione della graduatoria.**

1. Qualora il numero di domande ecceda i posti disponibili, si applicano, in ordine di priorità, i seguenti criteri per selezionare i magistrati da ammettersi alle attività di studio e formazione internazionale:
 - a) la rotazione, mediante:
 - a1) prelazione assoluta dei magistrati che non abbiano mai preso parte ad alcuna attività nei 5 anni precedenti la data dell'interpello;
 - a1 bis) unicamente in relazione agli scambi di breve durata, prelazione per coloro che abbiano svolto attività di tutor nel corso dei cinque anni precedenti;

⁴ Comma aggiunto con delibera del 13 marzo 2015 e successivamente modificato con delibera del 3 luglio 2015. Il comma originario era il seguente: "Costituisce causa ostativa alla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 per un anno, l'aver rinunciato alla partecipazione ad una attività alla quale si era stati ammessi per l'anno precedente, in assenza di comprovati impedimenti di natura familiare, di salute o di carattere professionale legati alla sopravvenuta necessità di partecipazione ad attività d'istituto".

a2) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività della stessa natura per la quale si concorre nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

- b) l'equilibrio tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche in proporzione al numero di adesioni all'interpello;
- c) la migliore conoscenza, ove certificata o altrimenti documentata, della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa;
- d) la maggiore anzianità.⁵

2. Al fine di applicare i criteri di cui al comma 1, l'Ufficio studi:

- a) formula distinte graduatorie in relazione alle qualifiche di consigliere di Stato, di consigliere di T.a.r., di primo referendario e di referendario di T.a.r., tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, lett. a), b) e d);
- b) al fine di procedere alla redazione delle graduatorie di cui al punto che precede, considera i presidenti di sezione del Consiglio di Stato unitamente ai consiglieri di Stato e i presidenti di T.a.r. unitamente ai consiglieri di T.a.r.;
- c) determina i posti disponibili per ciascuna qualifica in proporzione al numero di domande presentate dai magistrati appartenenti alla qualifica medesima;
- d) individua i magistrati da ammettere all'attività di formazione scorrendo le graduatorie così formulate, ferma rimanendo la prevalenza del criterio di rotazione che può comportare una deroga al criterio di cui al comma 1, lett. b);
- e) qualora i criteri suesposti non consentano di operare la scelta tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche, in relazione ai posti disponibili per ciascuna qualifica, seleziona, a prescindere dalla qualifica ricoperta, il magistrato che abbia attestato una migliore conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa o, nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di ruolo;

⁵ Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente:

1. Qualora il numero di domande ecceda i posti disponibili, si applicano, in ordine di priorità, i seguenti criteri per selezionare i magistrati da ammettersi alle attività di studio e formazione internazionale:

a) la rotazione, mediante:

a1) prelazione assoluta dei magistrati che non abbiano mai preso parte ad alcuna attività nei 5 anni precedenti la data dell'interpello;

a2) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata inferiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

a3) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata pari o superiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

b) l'equilibrio tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche in proporzione al numero di adesioni all'interpello;

c) la migliore conoscenza, ove certificata o altrimenti documentata, della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa;

d) la maggiore anzianità.

N.B. Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 13 marzo 2015, ha approvato la proposta della commissione affari internazionali circa la necessità di chiarire, in via di interpretazione, che l'aggiunta di cui alla lettera a2), art. 3, comma 1, n. 1 della delibera 11 maggio 2012 deve intendersi nel senso che "le attività della stessa natura" comprendono tutte le attività omogenee, anche quelle non direttamente gestite dall'Ufficio studi o autorizzate dal C.P.G.A.

3. La graduatoria formata dall'Ufficio studi è trasmessa senza ritardo al C.P.G.A.
4. La nota esplicativa allegata fa parte integrante del presente articolo.

Art. 4 Adempimenti successivi.

1. Il C.P.G.A.:

- a) verifica la regolarità della selezione;
- b) riscontra, per ciascuno dei soggetti selezionati, l'assenza delle ragioni ostative di cui all'articolo 2 e la compatibilità dell'attività di scambio con le preminenti esigenze di servizio dell'Ufficio di appartenenza;
- c) approva la graduatoria;
- d) individua i magistrati da proporre alle Istituzioni internazionali o da avviare ai programmi di scambio o all'attività di studio.

2. Nel caso di sopravvenute indisponibilità o rinunce, l'Ufficio studi, dandone comunicazione al Presidente della Commissione competente, individua i magistrati da inviare in sostituzione dei rinuncianti secondo l'ordine della graduatoria approvata dal C.P.G.A.

Art. 5 Compiti di istituto.

1. La partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 non comporta riduzione dell'ordinario carico di lavoro.
2. Qualora l'attività formativa abbia una durata inferiore a quindici giorni e ciò comporti l'impossibilità da parte del magistrato di partecipare all'udienza che si tiene nel medesimo lasso di tempo, il presidente di sezione, sentito l'interessato, rinvia gli affari ad udienze successive.
3. Qualora l'attività formativa abbia una durata superiore a quindici giorni, il magistrato dovrà garantire la partecipazione ad almeno un'udienza al mese in cui gli sarà attribuito un carico di lavoro corrispondente a quello di due udienze.

Art. 6 Relazione finale.

1. In caso di attività formativa o di studio di durata pari o superiore a quindici giorni presso organismi giudiziari di Stati stranieri, il magistrato, entro due mesi dal termine dell'attività formativa, deve inviare all'Ufficio studi una dettagliata relazione sulle attività svolte.

In particolare l'attenzione dovrà essere rivolta, nei limiti delle possibilità consentite dalla durata dello stage, ai seguenti aspetti;

- a) illustrazione delle linee generali, costituzionali e legislative, del sistema di G.A., o equivalente, presso cui si è svolta l'esperienza di scambio;
- b) illustrazione di dati ed elementi statistici relativi alla G.A.;

c) illustrazione del sistema processuale presso cui si svolge lo stage, nei suoi tratti e nelle sue prassi caratterizzanti, con l'indicazione, per quanto possibile, di dati oggettivi sulla consistenza e organizzazione del personale di supporto alla magistratura.

2. In caso di visite di lunga durata presso organismi giudiziari sovranazionali, la relazione dovrà concentrarsi, in funzione degli aspetti di interesse della G.A., su:

- a) principali provvedimenti dell'organismo sovranazionale;
- b) attività svolte in concreto dal magistrato;
- c) analisi dei costi – benefici relativamente alla crescita professionale del magistrato;
- d) organizzazione dell'accoglienza e sostegno logistico;
- e) eventuali suggerimenti e proposte.

3. In caso di attività inferiore a quindici giorni la relazione, sintetizzando gli elementi di cui ai precedenti commi, si concentrerà sugli aspetti essenziali di maggiore interesse rilevati dal magistrato.

4. In ragione di particolari esigenze scientifiche il referente dell'Ufficio studi potrà assegnare a ciascun magistrato argomenti specifici da trattare nella relazione.

5. L'Ufficio studi cura la pubblicazione delle relazioni sul sito *intranet* della G.A.

Titolo II

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE DI MAGISTRATI STRANIERI PRESSO I T.A.R. E IL CONSIGLIO DI STATO

Art. 7

Ambito applicativo

1. Il presente Titolo disciplina le linee generali di comportamento dell'Ufficio studi e dei magistrati affidatari, relative al trattamento e alla formazione dei magistrati stranieri ospiti dei T.a.r. (ovvero del T.r.g.a. sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano), nonché del Consiglio di Stato (ovvero del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana), nelle more della fissazione, con le Istituzioni internazionali, di un protocollo comune a tutti gli Stati membri.

Art. 8

Magistrati referenti e magistrati affidatari

1. All'interno dell'Ufficio studi sono individuati i magistrati referenti per i rapporti con gli Stati stranieri e le Istituzioni internazionali.

2. L'Ufficio studi, previa approvazione del C.P.G.A., redige un elenco di magistrati disponibili, presso ciascun T.a.r. e presso il Consiglio di Stato, ad essere affidatari di magistrati stranieri che svolgano un periodo di formazione in Italia. L'elenco è formato tenendo conto della conoscenza di una o più lingue straniere e delle esperienze

internazionali. Sono cause ostative all'inserimento nell'elenco le medesime previste dall'articolo 2.

3. Per gli *stage* da svolgere presso i T.a.r., il C.P.G.A., su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua i T.a.r. presso cui gli *stage* avranno luogo e uno o più magistrati affidatari presso ciascun T.a.r. attinti dall'elenco di cui al comma 2. La individuazione dei T.a.r. avviene tenendo conto della disponibilità dei magistrati affidatari, del calendario di attività dei T.a.r., delle esigenze formative dei magistrati stranieri, e secondo un criterio di rotazione.

4. Per gli *stage* da svolgere presso il Consiglio di Stato il C.P.G.A., su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua uno o più magistrati affidatari.

5. I magistrati referenti dell'Ufficio studi possono designare sé stessi o altri componenti dell'Ufficio come affidatari e possono comunque affiancare i magistrati affidatari nell'attività di accoglienza e formazione dei magistrati stranieri.

Art. 9

Programma di formazione e relazione sullo stage

1. I magistrati affidatari predispongono, sulla base di un modello elaborato dall'Ufficio studi, un programma scritto dello *stage* dei magistrati stranieri, tenendo conto delle esigenze e preferenze degli stessi, e delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie disponibili nel periodo di durata dello *stage*, e lo inviano ai magistrati stranieri, ove possibile, prima dell'inizio dello *stage*.

2. Il programma di formazione reca indicazioni sull'assistenza logistica, sulla formazione presso i T.a.r. o il Consiglio di Stato, sulle altre attività di formazione extragiudiziaria, su eventuali altre attività, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

3. E' fornito, da parte dell'Ufficio studi ai magistrati stranieri, un dossier di documentazione contenente il programma, una copia del codice del processo amministrativo e della Costituzione della Repubblica italiana (in lingua italiana, inglese o francese) e quant'altro ritenuto utile.

4. Al termine dello *stage* i magistrati affidatari redigono una breve relazione di sintesi da inviare all'Ufficio studi unitamente al programma di formazione di cui al comma 1.

5. I programmi di formazione e le relazioni di sintesi sono pubblicati sul sito dell'ufficio studi della magistratura amministrativa.

6. I magistrati referenti dell'Ufficio studi redigono una relazione di sintesi annuale in ordine alla formazione dei magistrati stranieri accolti presso la G.A. e dei magistrati amministrativi inviati all'estero, che va presentata al C.P.G.A. in allegato alla relazione annuale dell'Ufficio studi di cui all'articolo 19.

Art. 10

Assistenza logistica

1. Il programma di scambio non prevede un'assistenza logistica da parte dell'Istituzione ospitante; tuttavia, nel rispetto della prassi internazionale, è opportuno che i magistrati affidatari, in contatto con gli stagisti per gli accordi preliminari, diano, specie se richiesti in tal senso, informazioni sui mezzi di trasporto, sulla presenza di hotel vicino alla sede dell'Ufficio giudiziario presso cui avrà luogo lo

stage, o su quanto merita di essere visitato nel tempo libero nella città sede dello *stage*.

2. I magistrati affidatari possono allo scopo avvalersi del personale amministrativo in grado di curare efficacemente questi aspetti.

3. I magistrati affidatari:

a) prendono i necessari contatti con il personale informatico affinché ai magistrati stranieri siano fornite credenziali di accesso alla intranet della giustizia amministrativa per la durata dello *stage*;

b) prendono i necessari contatti con il segretario del T.a.r., relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso tali organi, o con il Segretario Generale, relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso il Consiglio di Stato, affinché sia messa a disposizione di questi ultimi una stanza munita di postazione informatica per la durata dello *stage*.

Art. 11

Svolgimento dello *stage* presso il T.a.r. o presso il Consiglio di Stato

1. La formazione presso il T.a.r. o presso il Consiglio di Stato comprende:

a) la partecipazione ad udienze pubbliche o camerali esclusa la fase deliberativa, fermo l'obbligo del più stretto riserbo sugli affari dei quali i magistrati stranieri siano venuti a conoscenza;

b) limitatamente al Consiglio di Stato, anche la partecipazione ad adunanze delle sezioni consultive;

c) la partecipazione a incontri di studio con i magistrati affidatari o con altri magistrati individuati dagli affidatari, sia per lo studio preliminare dei fascicoli di causa, sia per informazioni generali sul sistema giuridico e giudiziario italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1, a titolo orientativo, può ritenersi congruo un numero di udienze/adunanze settimanali non inferiore a tre, sempre che nel periodo di riferimento si tengano udienze/adunanze in tale numero, e può ritenersi congruo un numero di incontri di studio non inferiore a due settimanali, di durata non inferiore a due ore ciascuno.

3. Ai fini di cui al comma 1, lett. a) e b), quanto alla partecipazione a udienze e adunanze, i magistrati affidatari:

a) individuano le udienze e adunanze a cui i magistrati stranieri parteciperanno;

b) informano i presidenti di dette udienze/adunanze in ordine alla partecipazione dei magistrati stranieri;

c) individuano, anche con l'ausilio del presidente dell'udienza/adunanza o di magistrati assegnati a dette udienze/adunanze un congruo numero di affari che saranno oggetto di studio da parte dei magistrati stranieri; si stima congruo un numero di affari non inferiore a due ad udienza/adunanza per ciascun magistrato straniero; gli affari vanno individuati secondo i seguenti criteri: materie in cui i magistrati stranieri hanno espresso preferenza; materie di interesse comunitario; materie di particolare attualità, materie di particolare interesse giuridico;

d) fanno predisporre dalla segreteria competente i fascicoletti di causa per i magistrati stranieri;

- e) se non partecipano direttamente all'udienza o adunanza, supportano i magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti di causa ovvero mettono i magistrati stranieri in contatto con i giudici relatori, affinché questi ultimi diano supporto ai magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti.

Art. 12

Contatti con altri soggetti istituzionali

1. Durante il periodo di durata dello *stage* i magistrati affidatari possono inserire nel programma la partecipazione dei magistrati stranieri a convegni giuridici che si svolgono presso l'ufficio giudiziario o presso altre Istituzioni, nonché ai corsi di formazione per magistrati amministrativi che si tengano durante il periodo di durata dello *stage*.

2. I magistrati affidatari possono inserire nel programma visite dei magistrati stranieri presso Università, uffici giudiziari della magistratura ordinaria, contabile, tributaria, militare, nonché incontri o colloqui dei magistrati stranieri con altri attori del processo (avvocati del libero foro, avvocati dello Stato, direttori di segreteria), o con docenti universitari di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo, o con giudici contabili, militari, tributari civili o del lavoro, in relazione al contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione di loro competenza.

Art. 13

Visite culturali

1. I magistrati affidatari, con l'assistenza del personale amministrativo, possono organizzare visite culturali dei magistrati stranieri, presso i palazzi storici che siano sede dei T.a.r. e del Consiglio di Stato, e presso altri palazzi storici o musei.

Titolo III

CRITERI PER LE RELAZIONI CON ORGANI ED ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Art. 14

Relazioni internazionali

1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli I e II, l'Ufficio studi, avvalendosi dell'apposita struttura di supporto:

- a) in attuazione degli indirizzi di volta in volta impartiti dal C.P.G.A. è il referente della G.A. nei rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea, le Corti internazionali e gli Stati stranieri, in tale ambito rappresentando l'Italia in ogni tipo di struttura organizzativa di natura istituzionale che si occupi di formazione giudiziaria, mediante scambi, incontri di studio, stage o altro. Il CPGA può accreditare uno o più componenti come propri delegati nei rapporti internazionali.
- b) è il referente per la massimazione delle più importanti pronunce del giudice amministrativo di interesse comunitario in ambito Jurifast e di altre analoghe reti;
- c) partecipa istituzionalmente, impregiudicata la possibilità di adesione individuale dei singoli magistrati, al Forum informatico dei giudici dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) svolge attività di approfondimento e ricerca nei settori di competenza, scegliendo autonomamente di anno in anno alcuni temi di particolare interesse per la giustizia amministrativa, da studiare nella prospettiva del diritto europeo e in comparazione con altri ordinamenti di Stati stranieri o Istituzioni sovranazionali;
- e) senza oneri finanziari e previa informativa al CPGA può, sia autonomamente che in collaborazione con altri soggetti internazionali, promuovere e organizzare convegni e incontri di studio internazionali, nonché *stages* o scambi di magistrati, anche al di fuori delle reti esistenti, eventualmente in regime di autofinanziamento da parte dei singoli magistrati interessati;
- f) segue i procedimenti di adozione di norme, risoluzioni e atti internazionali di interesse per la G.A. segnalando sul sito intranet gli interventi più rilevanti;
- g) cura la pubblicità sul sito intranet delle iniziative culturali e di scambio di carattere giuridico in ambito internazionale, provenienti dalle Istituzioni comunitarie, internazionali, Università, pubbliche amministrazioni, associazioni, istituzioni culturali, italiane e straniere, al fine di favorire la massima partecipazione dei magistrati amministrativi interessati.

Art. 15

Relazioni con Parlamento e Governo

1. L'Ufficio studi segue, in sede parlamentare e governativa, l'attività di elaborazione normativa di interesse per la G.A. e riferisce al presidente del Consiglio di Stato ed al C.P.G.A. per eventuali iniziative. A tal fine si avvale anche del dirigente della struttura di supporto di cui all'articolo 13, comma 12, del regolamento di organizzazione.
2. L'ufficio studi, mediante un proprio referente, tiene istituzionalmente i rapporti con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Uffici studi di Camera e Senato, con i quali eventualmente collabora per la realizzazione di iniziative comuni, secondo gli indirizzi espressi dal presidente del Consiglio di Stato e dal C.P.G.A.
3. L'Ufficio studi, limitatamente alle questioni di interesse della G.A.:
 - a) riceve in via istituzionale gli ordini del giorno del preconsiglio e del Consiglio dei Ministri, relativi, su cui riferisce al Presidente del Consiglio di Stato al fine di eventuali iniziative;
 - b) partecipa, se invitato, alle sedute del preconsiglio dei Ministri in rappresentanza della G.A.
4. L'Ufficio studi, su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato o del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, fornisce elementi per l'elaborazione:
 - a) dei pareri di competenza del Consiglio di Stato sui disegni di legge di interesse della giustizia amministrativa;
 - b) degli schemi di atti normativi la cui redazione è affidata al Consiglio di Stato;
 - c) di proposte di modifiche normative nell'ambito del potere di segnalazione che compete al Consiglio di Stato.

Titolo IV

CRITERI PER LE RELAZIONI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 16

Attività di collaborazione scientifica con il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.

1. L'Ufficio studi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. a), del regolamento di organizzazione, cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni giuridiche e socio economiche di massima importanza per la G.A., anche

rispondendo ai quesiti formulati dal presidente del Consiglio di Stato, dai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.

Art. 17

Attività di supporto al C.P.G.A. e al Segretario generale della giustizia amministrativa

1. L'Ufficio studi, su richiesta del C.P.G.A. (e delle singole Commissioni), o del Segretario generale della giustizia amministrativa (in prosieguo S.G.):
 - a) risponde per iscritto a quesiti di ordine giuridico su materie di interesse della G.A. anche in relazione ai contenziosi pendenti avente ad oggetto l'attività del CPGA;
 - b) cura la ricerca di precedenti giurisprudenziali, anche di altre giurisdizioni, di contributi scientifici e di materiale normativo sulle questioni sottopostegli;
 - c) elabora studi preparatori o proposte di articolato in relazione a modifiche normative di interesse della G.A.; a tali fini può essere chiamato a partecipare, con un proprio referente, su invito del presidente, ai lavori delle Commissioni del C.P.G.A.;
2. L'Ufficio studi segnala al C.P.G.A. e al S.G. questioni di interesse giuridico - scientifico al fine di eventuali iniziative di tali organi.
3. L'Ufficio studi, su richiesta del presidente della Commissione competente, contribuisce all'elaborazione degli elementi per la relazione periodica sullo stato della G.A. prevista dagli articoli 31, comma 1, legge n. 186 del 1982 e 35, del regolamento interno sul funzionamento del C.P.G.A.

Art. 18

Attività di supporto al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie e alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative

1. L'Ufficio studi:
 - a) su richiesta scritta e circostanziata, per il tramite del Segretario Generale, del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (in prosieguo S.C.), nonché della Direzione generale delle risorse umane ed organizzative (in prosieguo D.G.), risponde per iscritto a quesiti o richieste di chiarimenti ovvero di collaborazione, in ordine alla strutturazione e funzionamento del sito informatico intranet e internet, al sistema NSIGA, alla formazione professionale del personale amministrativo, a questioni relative all'attività contrattuale ovvero alla gestione del trattamento dei dati personali;
 - b) anche di propria iniziativa, verifica periodicamente, se del caso mediante l'elaborazione di questionari da sottoporre ai magistrati amministrativi, la funzionalità del sito informatico e del sistema NSIGA e formula al S.C. proposte per l'implementazione e il miglioramento dei sistemi e delle dotazioni informatiche;
 - c) elabora il glossario delle principali abbreviazioni, dei criteri di citazione degli

- organi amministrativi e delle parti, dell'uso di lettere maiuscole e minuscole da utilizzare nelle epigrafi dei provvedimenti giurisdizionali, e ne promuove l'adozione da parte degli uffici di ricezione dei ricorsi e delle segreterie, nell'ambito del sistema NSIGA, nonché la diffusione nel mondo forense;
- d) elabora criteri standard di *editing* dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, e ne promuove la diffusione e l'adozione da parte dei magistrati amministrativi.

Art. 19 **Relazione al C.P.G.A.**

1. L'Ufficio studi redige, ai sensi dell'articolo 13, co. 3, lett. e), del regolamento di organizzazione, una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta:
 - a) evidenziando i risultati conseguiti e le attività in corso di svolgimento;
 - b) formulando proposte per le ulteriori iniziative nonché per l'eventuale aggiornamento delle linee guida.
2. La relazione è presentata al C.P.G.A. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 20 **Norme finali e transitorie**

1. Le presenti linee guida sono valide a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali modifiche che il Consiglio delibererà in apposita sessione, su proposta del Comitato scientifico, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
2. In sede di prima applicazione delle presenti linee guida, la relazione di cui all'articolo 19 è presentata entro il 31 gennaio 2013 relativamente all'attività svolta nell'anno 2012.

NOTA ESPLICATIVA di cui all'articolo 3, comma 4.

1. Vengono indicati con i seguenti simboli.
P = numero complessivo dei posti disponibili;
D = numero complessivo delle domande;
P/D = modulo di ripartizione

N1 = numero domande Cons. Stato (e Pres. Sez. CdS);
N2 = numero domande Cons. TAR (e Pres.TAR);
N3 = numero domande Primi Ref.;
N4 = numero domande Ref.;

A1 = posti da assegnare a Cons. Stato (e Pres. Sez. CdS);
A2 = posti da assegnare a Cons. TAR (e Pres.TAR);

A3 = posti da assegnare a Primi Ref.;

A4 = posti da assegnare a Ref.

2. I posti da assegnare alle diverse qualifiche (A1, A2, A3 e A4) risultano dalle seguenti formule:

$$A1 = N1 \times P/D$$

$$A2 = N2 \times P/D$$

diviso.

$$A3 = N3 \times P/D$$

$$A4 = N4 \times P/D$$

Se l'operazione non dà numeri interi, si procederà mediante arrotondamenti per eccesso o per difetto a seconda che il decimale (numeri dopo la virgola) sia superiore o inferiore a 0,5.

3. Qualora i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, non consentano di operare la selezione tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche, in relazione ai posti disponibili per ciascuna qualifica, sarà selezionato, a prescindere dalla qualifica ricoperta, il magistrato che abbia attestato una migliore conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa o, nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di ruolo.

E' il caso in cui i decimali dell'operazione di cui al punto 2. siano eguali per le diverse qualifiche.

ESEMPIO n. 1.

$$P=6, D=24, N1=6, N2=6, N3=6, N4=6,$$

Per il criterio della proporzionalità tra le qualifiche (formula di cui al punto 2) si avrà $A1=1,5$, $A2=1,5$, $A3=1,5$, $A4=1,5$, vale a dire sicuramente un posto per ciascuna qualifica.

Per i rimanenti due posti, essendo i decimali eguali per tutte le qualifiche, tra gli ultimi delle rispettive graduatorie dovranno essere preferiti i due che meglio conoscono la lingua oppure, se anche su questo si registra una parità, i più anziani in ruolo.

ESEMPIO n.2.

$$P=6, D=12, N1=2, N2=2, N3=2, N4=6.$$

Nessuno ha partecipato ad alcuno stage ad eccezione dei due consiglieri di Stato.

Per il criterio della proporzionalità tra le qualifiche (formula di cui al punto 2), $N1=1,0$, $N2=1,0$, $N3=1,0$, $N4=3,0$, vale a dire spetterebbero 1 posto ciascuno ai Cons. Stato, Cons. Tar e Primi Ref. e 3 posti ai Referendari.

In ragione dell'applicazione del criterio della rotazione, il Cons. Stato dovrà essere pretermesso a favore di un appartenente ad un'altra qualifica. Il posto spettante ai Cons. Stato dovrà essere ripartito a favore di una delle altre categorie che, però, hanno un valore decimale ("resto") assolutamente uguale (pari a zero). Pertanto tra gli ultimi delle rispettive graduatorie dovrà essere preferito quello che meglio conosce la lingua oppure, se anche su questo si registra una parità, il più anziano in ruolo.

4. Qualora lo *stage* sia riservato ai soli magistrati appartenenti ai T.a.r. ovvero

al Consiglio di Stato, il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) si applica in quanto compatibile.

Tabella B

DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE A CURA DELL'UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE

Titolo I CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art. 1 Oneri finanziari

1. L'Ufficio studi, ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione, nel progetto di programma annuale di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a), reg. org.:
 - a) verifica preliminarmente la disponibilità finanziaria iscritta nell'apposito capito del bilancio preventivo della G.A.;
 - b) stima, separatamente, gli eventuali oneri di missione dei magistrati gravanti su diverso capitolo;
 - c) stima, in via preventiva e allo stato delle informazioni disponibili, le varie voci di costo commisurate a ciascuna tipologia di iniziativa da svolgersi nell'anno di riferimento, nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 13, comma 4, lettera b), numeri 1) e 3), reg. org.;
 - d) ripartisce gli stanziamenti tra le diverse modalità di formazione.
2. Gli interventi formativi, anche nei confronti di soggetti estranei alla G.A., sono di norma curati dai magistrati addetti all'Ufficio studi salva che nei casi disponibilità assicurata, a titolo gratuito, da magistrati dotati di una speciale competenza in specifiche discipline; ai sensi dell'articolo 13, comma 13, reg. org., è onere dei magistrati amministrativi, collocati fuori ruolo o tributari di incarichi autorizzati, svolgere gratuitamente, su richiesta dell'Ufficio studi e salvo giustificato impedimento, attività di docenza nei settori di specifica competenza.
3. Ove si ritenga opportuno l'apporto di ulteriori relatori o docenti, dotati di una speciale qualificazione tecnico scientifica, in particolare per i contenuti relativi alle materie socio economiche, il progetto di programma indica, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lett. c), reg. org., i criteri di scelta ed i relativi compensi.
4. L'attività di formazione può essere svolta, senza oneri per la G.A., e nella logica della reciproca collaborazione, anche presso istituzioni diverse (C.s.m., Università ecc.); in tal caso l'Ufficio studi ammette a partecipare i magistrati amministrativi che abbiano fatto domanda, individuandoli mediante il criterio del sorteggio previa esclusione, ove necessario in relazione al numero dei posti disponibili, di coloro che abbiano già preso parte negli ultimi due ad analoghe iniziative; ove siano previsti oneri finanziari l'Ufficio studi acquisisce l'autorizzazione del C.P.G.A.; ai magistrati partecipanti a tali corsi spetta il trattamento di missione.

Art. 2 Logistica

1. Nell'elaborazione del progetto del programma annuale della formazione, l'Ufficio studi:
 - a) indica, per ogni iniziativa formativa, la sede presso la quale deve svolgersi e la relativa durata;
 - b) assicura che le iniziative formative si svolgano prioritariamente in sede centrale;
 - c) tiene conto delle eventuali proposte scientifiche e convegnistiche eventualmente elaborate dai presidenti degli uffici giudiziari, curandone il razionale coordinamento e decentramento (anche nella logica della rotazione), in relazione agli obiettivi principali della formazione ed alle risorse disponibili. Al di fuori della programmazione annuale, resta ferma la possibilità, da parte dei Capi degli Uffici giudiziari, di organizzare iniziative scientifiche senza oneri a carico del bilancio della G.A., dandone comunicazione al C.P.G.A.
2. Considerata la necessità di contenere i costi e di garantire l'omogeneità del livello scientifico, i corsi si svolgono preferibilmente:
 - a) presso i locali che ospitano uffici della G.A. in sede centrale (per corsi e seminari da effettuarsi a Roma potranno essere utilizzati i locali di Palazzo Spada, Palazzo Santacroce, nonché della sede del T.a.r. del Lazio);
 - b) ove previste iniziative su base decentrata, presso le sedi dei T.a.r., ovvero altre sedi messe a disposizione gratuitamente da autorità locali.
3. Ove non sia possibile utilizzare dette sedi, l'Ufficio studi ne indicherà le ragioni ed i relativi costi.
4. La segreteria dell'Ufficio studi fornisce adeguata assistenza ai partecipanti ai corsi anche per la sistemazione alberghiera.

Art. 3

Calendario e contenuto dei singoli interventi formativi

1. Il programma di ogni incontro di studio o convegno indica:
 - a) la data di svolgimento e gli orari;
 - b) gli argomenti prescelti come oggetto di aggiornamento o approfondimento scientifico;
 - c) la specifica ripartizione degli argomenti fra i relatori;
 - d) le eventuali attività da svolgersi in gruppi di lavoro;
 - e) adeguati spazi per eventuale dibattito.

Art. 4

Svolgimento dei lavori

1. L'iniziativa formativa si articola, di norma, in relazioni e gruppi di lavoro (con eventuale relazione illustrativa conclusiva), coordinati da un magistrato addetto all'Ufficio studi.
2. Alla segreteria dell'Ufficio studi è affidato il supporto organizzativo anche avvalendosi del personale amministrativo della G.A. in sede centrale o periferica.

Art. 5 Pubblicazioni

1. L'Ufficio studi cura l'elaborazione scientifica e la pubblicazione sistematica dei lavori di maggiore interesse derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione (interni alla G.A. ovvero esterni).
2. Le pubblicazioni, con cadenza periodica, hanno una funzione prevalente di aggiornamento e divulgazione interna.
3. I lavori monografici, editi dalle case editrici di maggiore diffusione specialistica, sono prevalentemente rivolti all'esterno e tendono anche a realizzare un introito economico, secondo le specifiche modalità deliberate dal Comitato scientifico ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera e), reg. org.

Titolo II

CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

Art. 6 Formazione iniziale

1. La formazione iniziale è rivolta, di norma, ai magistrati entrati in servizio nell'ultimo biennio, con particolare attenzione alle concrete e differenziabili esigenze operative dei magistrati nominati, nelle varie modalità previste dalla legge, al Consiglio di Stato.
2. Costituiscono oggetto di approfondimento:
 - a) le tematiche attuali di maggiore importanza applicativa della disciplina processuale e del diritto sostanziale;
 - b) le materie di maggior impatto nell'ambito dell'attività giurisdizionale o consultiva, tenendo conto dell'incidenza statistica di tali materie sul contenzioso complessivo;
 - c) le modalità, anche informatiche, di redazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in connessione alle problematiche e prassi, linguistiche e di contenuto logico-giuridico, relative alle diverse tipologie dei provvedimenti stessi e alle fasi processuali in cui sono emanati;
 - d) gli elementi di conoscenza sull'ordinamento giudiziario amministrativo, sui compiti dell'Organo di autogoverno, sull'organizzazione, anche informatica, dell'attività giurisdizionale e consultiva, sulle relative statistiche, sulle dotazioni personali.
3. La partecipazione alla formazione iniziale è obbligatoria salvo legittimo impedimento.

Art. 7 Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento, relativo alle più rilevanti novità del quadro legislativo in tutti i settori del diritto amministrativo, contrassegnati da una crescente autonomia di

sistemi normativi variamente differenziati, è teso a soddisfare la necessità di attualizzare l'approccio professionale al contenzioso amministrativo in quanto richiedente la conoscenza evolutiva del sistema legislativo multilivello e della casistica relativi ai vari settori, con speciale riguardo a quelli la cui disciplina sia caratterizzata da crescente autonomia in funzione della particolarità socio-economica, o di tutela, degli interessi considerati dal diritto amministrativo.

2. I relativi seminari devono perseguire, in linea di massima, i seguenti obiettivi:

- a) inquadramento sistematico dell'ordinamento giuridico settoriale;
- b) esame delle più diffuse problematiche in sede contenziosa tenendo conto dell'incidenza statistica delle singole materie;
- c) affinamento degli strumenti cognitivi del contenzioso richiedente la **conoscenza** di nozioni caratterizzate da elementi tecnici (difesa, energia, comunicazioni, trasporti ecc.).
- d) gli elementi di conoscenza sull'ordinamento giudiziario amministrativo e sull'organizzazione dell'attività giurisdizionale e consultiva.

Art. 8

Formazione per magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi

1. I corsi sono diretti alla formazione specifica per l'attività di presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente di T.a.r., presidente di sezione staccata e di sezione interna.

2. I corsi hanno ad oggetto:

- a) il quadro normativo esterno ed interno relativo ai compiti direttivi e semidirettivi;
- b) la conoscenza dei regolamenti di autonomia finanziaria, di organizzazione degli uffici, e di quello interno sul funzionamento del C.P.G.A.;
- c) la conoscenza delle direttive consiliari sulla organizzazione dell'attività giudiziaria;
- d) nozioni di contabilità pubblica;
- e) approfondimenti sui sistemi organizzativi degli uffici con particolare riguardo all'ottimizzazione del lavoro ai fini della riduzione dell'arretrato, elementi sul rapporto di lavoro del personale amministrativo, nozioni di informatica, relazioni con le autorità pubbliche e con i *mass media*.

3. I corsi sono obbligatori, salvo legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera consiliare 22 ottobre 2010.

Art. 9

Formazione linguistica

1. La formazione linguistica si articola in due diverse forme di studio e approfondimento:

- a) corsi individuali con il contributo finanziario dell'Amministrazione, nella

misura annualmente stabilita dal C.P.G.A.;

- b) corsi, individuali o collettivi, da realizzarsi presso strutture pubbliche già organizzate per tali attività (ad es. Scuola ufficiali carabinieri), a totale o parziale carico della G.A., ovvero con spese a carico del magistrato partecipante, fatta salva l'erogazione del trattamento di missione.

2. I corsi collettivi devono orientativamente avere una durata minima settimanale ed uno svolgimento intensivo; devono quindi preferibilmente svolgersi nei periodi nei quali non si tengono udienze; in casi particolari possono essere tenuti anche presso strutture estere, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio.

Art. 10

Formazione informatica

1. I corsi di aggiornamento informatico hanno ad oggetto:

- a) l'uso delle migliori tecnologie disponibili (ad. es. sistema Word, Excel ecc.);
- b) l'utilizzazione delle banche dati;
- c) l'utilizzazione del sistema Nsiga.

2. Per l'organizzazione dei corsi l'Ufficio studi si avvale delle professionalità interne al S.C., secondo modalità da concordare con il direttore del servizio medesimo.

Titolo III

CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA G.A.

Art. 11

Presupposti e modalità di svolgimento

1. Ai corsi di formazione specialistica e di aggiornamento possono partecipare, a titolo oneroso (anche nella logica del mutuo scambio di prestazioni di servizi), magistrati degli altri ordini giudiziari, avvocati, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, laureati in giurisprudenza.

2. La segreteria dell'Ufficio studi cura l'iscrizione ai corsi di tali soggetti ed ogni altra attività organizzativa necessaria, secondo specifiche modalità deliberate dal Comitato scientifico ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera d).

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Le presenti direttive sono valide a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali modifiche che il Consiglio delibererà in apposita sessione, su proposta del Comitato scientifico, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
2. In sede di prima applicazione delle presenti direttive il progetto del programma annuale della formazione relativamente al corrente anno è presentato entro il 31 maggio 2012.

Attuazione della delibera 15 aprile 2011

Delibera del 14 luglio 2011

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 15 aprile 2011 recante la determinazione dell'indennità onnicomprensiva in favore dei componenti del Consiglio di Presidenza, del Segretario del Consiglio di Presidenza e dei magistrati addetti, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dei magistrati addetti, dei componenti dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, dei professori componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, del responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie ed i magistrati addetti;

Ritenuto che tale delibera sia immediatamente esecutiva, con decorrenza dal primo maggio 2011, atteso che le disposizioni del regolamento di autonomia finanziaria, richiamate nel primo considerato della medesima delibera, hanno natura ricognitiva del potere del Consiglio di Presidenza di esercitare l'autonomia contabile e finanziaria già attribuita dall'art. 53 bis, l. n. 186 del 1982;

Rilevato che sugli importi indicati dalla su menzionata delibera 15 aprile 2011 si applica la decurtazione del 10% prevista dal d.l. n. 78 del 2010;

manda ai competenti Uffici del Segretariato Generale per le conseguenti determinazioni applicative

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Articolo 1

Individuazione delle fasce di funzione

1. Sono istituite tre fasce di funzione per la determinazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 1, Commi 3, 4 e 5, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003.

2. La prima fascia comprende i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

La seconda fascia comprende i magistrati addetti a tempo pieno all'Ufficio studi, massimario e formazione, i Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, il Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, il suo vicario, nonché i docenti universitari componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo.

La terza fascia comprende i magistrati addetti a tempo parziale all'Ufficio studi, massimario e formazione, i magistrati addetti agli uffici del Segretariato generale, della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie.

3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con apposita deliberazione, determina i compensi per le collaborazioni occasionali.

Articolo 2

Determinazione dei livelli economici delle fasce di funzione e modalità di erogazione delle relative indennità

1. Alla prima fascia di funzione corrisponde un trattamento economico pari a cinquantamila euro annui; alla seconda fascia corrisponde un trattamento economico pari a quarantamila euro annui; alla terza fascia corrisponde un trattamento economico pari a ventimila euro annui.

2. L'indennità di funzione è corrisposta mensilmente per dodici mesi.

Articolo 3

Disposizioni per il Segretario generale della giustizia amministrativa e per i magistrati addetti

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, determina l'importo del compenso del Segretario generale della

giustizia amministrativa e dei magistrati addetti, avuto riguardo all'importanza dell'incarico, alle responsabilità connesse, alla natura e durata dell'impegno e comunque, entro il limite dei livelli previsti, dai precedenti articoli 1 e 2.

2. Il parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi del precedente comma 1 e dell'articolo 18, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, sostituisce, limitatamente ai magistrati amministrativi in servizio addetti al Segretariato generale della giustizia amministrativa ed al Responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, ogni autorizzazione ad assumere incarichi extra istituzionali prevista dalle vigenti disposizioni.

Criteri di scelta dei magistrati destinati all'ufficio studi, massimario e formazione

Delibera dell'11 marzo 2010

1. Premessa. Abrogazione di precedenti delibere.

Considerata la nuova strutturazione dell'Ufficio studi, massimario e formazione, prevista dal novellato art. 13 del regolamento di organizzazione, si rende necessaria l'indizione di due separati interpelli e l'individuazione di criteri di scelta dei magistrati che siano coerenti:

- a) con le previsioni del nuovo art. 13 cit.;
- b) con la peculiare natura e gravosità dei compiti affidati al medesimo Ufficio.

Sono conseguentemente abrogate le precedenti delibere di questo Consiglio relative alla medesima materia e, in particolare, quelle approvate in data 14 settembre 2006 e 8 febbraio 2007.

2. Cause di esclusione dalla nomina all'Ufficio.

Sono individuate, in aggiunta a quella immediatamente divisata dall'art. 13, co. 6, cit., una serie di cause di esclusione dalla nomina le cui singole previsioni hanno lo scopo di rafforzare la funzionalità ed il prestigio del neo istituito Ufficio.

Cause di esclusione dalla nomina, comuni a tutti gli interpelli, sono l'essere in atto:

- a) componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
- b) titolare di un incarico presso uffici e strutture di supporto della giustizia amministrativa, salvo che l'interessato non dichiari di optare a favore della nomina presso l'Ufficio entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal Consiglio di Presidenza;
- c) magistrato amministrativo nominato a tempo determinato, in aspettativa o sospeso dal servizio;
- d) sottoposto a procedimento disciplinare o penale;
- e) condannato definitivamente in sede disciplinare o penale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) in ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari.

3. I singoli interpelli.

3.1. Il primo interpello concerne la scelta dei magistrati del C.d.S., del C.g.a. e dei T.a.r. addetti a tempo pieno (fino ad un numero massimo di sei).

Criteri:

- a) interpello diretto a tutti i magistrati del C.d.S., del C.g.a. e dei T.a.r.;
- b) esclusione dei magistrati che entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal Consiglio di Presidenza non rinuncino a proseguire nello svolgimento di incarichi soggetti al regime di autorizzazione, ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza purché compatibili con l'impegno richiesto;
- c) valutazione dell'attività di studio, ricerca e docenza, di incarichi ed esperienze professionali, di pubblicazioni, di superamento - e relativa posizione in graduatoria – di concorsi nelle magistrature e carriere equiparabili (Avvocatura dello Stato, Notariato, dirigenza parlamentare), e in altre pubbliche amministrazioni, attestati da un dettagliato e verificabile *curriculum*; in sede di indizione dell'interpello, saranno indicate le griglie di punteggio necessarie per la valutazione dei titoli sopra indicati;
- d) in caso di equivalenza dei requisiti stabiliti dalla precedente lettera, dare la preferenza all'anzianità di ruolo.

3.2. Il secondo interpello concerne la scelta dei magistrati dei C.d.S., del C.g.a. e dei T.a.r. addetti a tempo parziale (fino ad un numero massimo di sei).

Criteri:

- a) interpello diretto a tutti i magistrati del C.d.S., del C.g.a. e dei T.a.r.;
- b) valutazione dell'attività di studio, ricerca e docenza, di incarichi professionali, di pubblicazioni, di superamento - e relativa posizione in graduatoria – di concorsi nelle magistrature e carriere equiparabili (Avvocatura dello Stato, Notariato, dirigenza parlamentare), e in altre pubbliche amministrazioni, attestati da un dettagliato e verificabile *curriculum*; in sede di indizione dell'interpello, saranno indicate le griglie di punteggio necessarie per la valutazione dei titoli sopra indicati;
- c) in caso di equivalenza dei requisiti stabiliti dalla precedente lettera, dare la preferenza all'anzianità di ruolo.

Relazione illustrativa delle modifiche all'art. 13 del regolamento di organizzazione

Delibera dell'11 marzo 2010

1. L'intervento riformatore, realizzato mediante la tecnica della novella del vigente "regolamento di organizzazione", esige che il nuovo procedimento normativo abbia la medesima forma regolamentare, attuando la previsione dell'art. 20, l. n. 205 del 2000. La tecnica della novella si è imposta per garantire la collocazione ordinata e sistematica del nuovo organismo nel più vasto ambito dell'organizzazione di tutti gli uffici amministrativi strumentali e di supporto all'esercizio delle funzioni svolte dalla giustizia amministrativa.

La scelta di fondo è stata quella di accentrare a livello operativo, in un unico organo, adeguatamente strutturato, tutte le attribuzioni in materia di attività scientifica e formazione, anche linguistica, del personale di magistratura; il disegno complessivo dello schema proposto traspone sul piano delle soluzioni normative le indicazioni emergenti dallo studio del Consigliere Barra Caracciolo (citato nella premessa, cfr. in particolare, i principi indicati nel § 5, punti 1 -6).

2. La rubrica dell'art. 1 anticipa le ragioni della scelta di percorrere la strada di un potenziamento (e per questa via della palingenesi) dell'ex Ufficio massimario e studi: creare un nuovo organismo mandatario di attribuzioni incisive in materia di formazione del personale di magistratura accanto a quelle più tradizionali, opportunamente rivitalizzate ed aggiornate nell'ambito dei criteri elaborati dal Consiglio di presidenza.

In quest'ottica si coglie il senso della anteposizione dell'attività di studio (intesa in senso ampio), rispetto a quella più tradizionale di massimazione, storicamente recessiva, quanto ad importanza, per l'uso sempre più massiccio di tecnologie elettroniche che facilitano la ricerca e l'accesso diretto ai provvedimenti giurisdizionali.

3. In assenza di disposizioni primarie che connotino diversamente la formazione del magistrato amministrativo, il primo comma, evidenzia, a legislazione vigente, che quello alla formazione è un diritto dei singoli magistrati amministrativi che viene assicurato da una apposita struttura amministrativa individuata, *naturaliter*, in quella preposta a curare l'attività scientifica della magistratura amministrativa.

Nel secondo comma sono tipizzate tutte le attribuzioni esercitate in piena autonomia dall'Ufficio.

Si segnalano le seguenti novità:

- a) potenziamento dell'attività scientifica in relazione alle giurisdizioni internazionali;
- b) ausilio specifico allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dei magistrati amministrativi tramite:
 - segnalazione delle più importanti decisioni delle giurisdizioni internazionali e nazionali supreme e delle questioni pendenti presso le stesse;

- diffusione dei risultati dell'attività di cernita e massimazione delle principali pronunce della magistratura amministrativa;
- risoluzione di specifiche questioni di diritto affidate, per ovvie ragioni logistiche, dai soli vertici della magistratura amministrativa.

Nel terzo comma sono elencate le attribuzioni svolte dall'Ufficio sulla base di linee guida elaborate dal C.P.

Si segnalano:

- a) l'assunzione di un ruolo attivo nell'adeguamento dei contenuti giuridici dei prodotti informatici offerti dall'U.s.a.i. e nella formazione del personale delle segreterie; questo aspetto assume particolare importanza specie in relazione alle difficoltà emerse nella gestione del progetto N.s.i.g.a. che potranno essere superate, a regime, anche con la predisposizione, da parte dell'Ufficio, del contenuto di schemi e modelli informatici di atti del processo, glossari e moduli operativi specifici per il personale amministrativo incaricato della introduzione e verifica dei dati immessi nel sistema N.s.i.g.a.;
- b) la funzione di referente delle reti giuridiche internazionali.

Nel quarto comma è disciplinata l'attività di formazione, anche linguistica, svolta dall'Ufficio in base alle direttive deliberate dal C.P.

Assume un ruolo centrale l'approvazione, da parte del C.P. del programma annuale della formazione, la cui proposta si deve all'azione sinergica dell'Ufficio e del comitato scientifico.

Nel quinto, sesto, settimo e undicesimo comma, sono disciplinati l'organizzazione dell'Ufficio, la provvista del personale addetto ed i compensi.

La proposta normativa si muove lungo le seguenti direttrici:

- a) riconoscere adeguati compensi, in linea con il mercato delle attività editoriali e di formazione, per incentivare i magistrati amministrativi a approfondire le proprie conoscenze scientifiche ed il proprio impegno professionale, all'interno e non all'esterno della giustizia amministrativa; la diretta individuazione dell'entità dei compensi non altera, né formalmente né sostanzialmente i criteri – relativi ai compensi dei magistrati addetti agli uffici centrali della Giustizia amministrativa – elaborati nella delibera del 15 dicembre 2006; sul piano formale è sufficiente rilevare che la delibera non si riferisce mai, neppure indirettamente, ai componenti dell'attuale Ufficio studi e che il regolamento, avendo natura normativa ed ambito applicativo speciale, può comunque derogare ai criteri in questione; sul piano sostanziale è evidente che la gravosità dei compiti e la specificità dei requisiti richiesti ai magistrati addetti giustificano ampiamente la previsione dei relativi compensi nella misura indicata;
- b) prevedere forme flessibili di collaborazione, con i relativi differenziati trattamenti economici, attraverso il reclutamento di magistrati che, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale apportino il proprio bagaglio di conoscenze all'Ufficio; in questo senso si è previsto di utilizzare, a tempo parziale, anche il contributo (invero spesso assai prestigioso) di magistrati che svolgono attività di primario interesse scientifico e normativo (si pensi al capo del D.a.g.l., ai capi degli uffici legislativi ecc.), pur se collocati fuori ruolo, questo anche per vivificare l'appartenenza all'istituzione.

Nell'ottavo, nono e decimo comma è disciplinata l'istituzione ed il funzionamento del comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo che costituisce il punto di sutura fra i compiti paranormativi del Consiglio e l'attività dell'Ufficio studi, assicurando, per la sua peculiare composizione ed il rapporto circolare intrattenuto con il Consiglio e l'Ufficio, l'indispensabile apporto tecnico sia in relazione all'elaborazione delle linee guida che all'organizzazione e funzionamento dell'attività di formazione e studio.

Nel dodicesimo comma è stata individuata la provvista di mezzi e personale amministrativo dedicati all'Ufficio.

In questo ambito è apparsa coerente (e forse necessitata), con le attribuzioni dell'Ufficio, la scelta di concentrare presso di esso tutte le attività svolte, allo stato, dalla biblioteca centrale aprendo alla possibilità di collaborazione con le biblioteche costituite presso le altre magistrature.

L'ultimo comma, infine, intende facilitare, dal punto di vista procedurale, la valorizzazione, in vista dell'arricchimento del patrimonio generale di conoscenze della magistratura amministrativa, degli apporti professionali e culturali che i magistrati amministrativi tradizionalmente acquisiscono nell'espletamento di incarichi extra istituzionali.

5. Il primo comma dell'art. 2 reca, coerentemente con la scelta di fondo di accentrare tutte le attribuzioni in materia di attività scientifica e formazione nell'Ufficio, le abrogazioni di quelle disposizioni di rango secondario che contengono frammenti di disciplina ricadente sui medesimi oggetti; il secondo e terzo comma dettano consequenziali disposizioni di coordinamento.

Bando – tipo per la nomina di magistrati addetti a tempo parziale dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Delibere del 27 marzo 2015, del 22 maggio 2015 e del 3 marzo 2016

Art. 1

1. E' indetta una selezione per titoli, riservata ai magistrati amministrativi, per la nomina di ... componenti a tempo parziale – di cui ... del Consiglio di Stato e ... dei Tribunali Amministrativi Regionali – all'Ufficio studi massimario e formazione previsto dall'articolo 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005.

Art. 2

1. Le domande devono pervenire al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a pena di esclusione, non oltre ... giorni dalla pubblicazione nel sito intranet della Giustizia amministrativa del presente interpello.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) dettagliato *curriculum*;
 - b) i titoli scientifici e professionali;
 - c) certificazione della segreteria dell'ufficio di appartenenza attestante che il concorrente non è in ritardo, senza giustificato motivo, nel deposito dei provvedimenti giudiziari;
 - d) dichiarazione, eventualmente accompagnata da apposita documentazione, attestante la conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Tale dichiarazione deve attestare, per una o più delle lingue citate, una conoscenza almeno a livello intermedio, corrispondente al livello B in base al quadro di riferimento europeo (www.coe.int/portfolio - Common european framework of reference for language and teaching).

Art. 3

1. Non possono partecipare all'interpello i magistrati che, alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione:
 - a) sono componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
 - b) sono sottoposti a procedimento disciplinare o a processo penale;
 - c) sono stati condannati definitivamente in sede disciplinare o penale, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) sono in quiescenza, in servizio a tempo determinato, in posizione di aspettativa ovvero sospesi dal servizio.

Art. 4

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) **Attività di studio, ricerca e docenza:** saranno valutate documentate esperienze di studio, ricerca e docenza presso Università e autorevoli istituzioni italiane e straniere, titoli di dottore di ricerca e altri titoli di ricerca. Sarà valutata, altresì, la conoscenza di una o più lingue straniere superiore a quella che costituisce titolo di ammissione. Il punteggio massimo per questa voce è **3 punti**;
 - b) **esperienze professionali:** saranno valutate le esperienze professionali, anche di carattere sovranazionale ed internazionale, di particolare rilevanza in relazione all'attività da svolgere presso l'Ufficio studi, massimario e formazione. Il punteggio massimo per questa voce è **3 punti**;
 - c) **pubblicazioni,** distinguendosi, in esse, tra quelle di rilevante valore scientifico e quelle di mero carattere divulgativo o didattico. Il punteggio massimo per questa voce è **3 punti**;
 - d) **posizione in graduatoria** nei concorsi superati nelle magistrature e nelle carriere equiparabili (Avvocatura dello Stato, Notariato, Dirigenza parlamentare). Il punteggio massimo per questa voce è **1 punto**.

Art. 5

1. Sono esclusi dalla nomina i magistrati che:
 - a) sono titolari di un incarico presso gli uffici e le strutture di supporto della Giustizia amministrativa;
 - b) sono nelle condizioni previste dal precedente articolo 3.

Art. 6

1. Per la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli è costituita, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di presidenza 6 febbraio 2004, una apposita commissione composta dai signori: ...
2. La commissione:
 - a) esclude i candidati privi dei requisiti di ammissione;
 - b) valuta i titoli scientifici e professionali dei candidati ammessi con l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - c) redige due graduatorie di merito, una relativa ai magistrati del Consiglio di Stato e una relativa ai magistrati dei Tribunali

Amministrativi Regionali, dando la precedenza, in caso di parità di punteggio, ai magistrati con maggiore anzianità nel ruolo;

- d) invita i magistrati collocati in posizione utile nella graduatoria, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera a), ad eliminare la causa di incompatibilità alla nomina nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 7

1. I candidati prescelti sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli obblighi di servizio ed il trattamento economico e giuridico dei magistrati addetti a tempo parziale sono previsti dall'articolo 13, commi 10 e 11, del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1 del presente interpello.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente interpello si applicano le disposizioni sancite dal su menzionato articolo 13 e dalla delibera del Consiglio di presidenza in data 11 marzo 2010.

Formazione nel quadro delle istituzioni europee e nazionali

Allegato al verbale della seduta della III Commissione del 23 febbraio 2010

I. Il tema della formazione è, in apice, inserito in dichiarazioni e risoluzioni di istituzioni europee e internazionali in collegamento con il profilo dell'indipendenza sostanziale della magistratura.

L'idea di fondo, diffusa in numerose fonti complessivamente ascrivibili a sedi e organismi internazionali, è che indipendenza e imparzialità siano collegate a sistemi di reclutamento e di preparazione professionale che incrementino la conoscenza obiettiva non solo delle norme ma anche del contesto economico e sociale di esplicazione dell'attività del giudice.

Tanto maggiori sono la preparazione e la consapevolezza del giudice, tanto meglio è garantito un risultato di applicazione indipendente e imparziale della legge, a sua volta collocata in una cornice di crescente ed irrisolvibile complessità ordinamentale.

Venendo al modo in cui può porsi rispetto alla giustizia amministrativa italiana il problema della formazione, va anzitutto e con grande chiarezza premesso che esso non trova attualmente una cornice normativa di riferimento in fonti di diritto primario o regolamentare (sul punto si tornerà oltre).

Le stesse esperienze dei paesi europei di area comunitaria attualmente disponibili mostrano, con notevole omogeneità, come i problemi di formazione sono risolti da espresse previsioni del legislatore, che non solo determina i contenuti dell'attività e le finalità che si vogliono perseguire, ma anche istituisce gli organismi e le fonti di finanziamento corrispondenti alla funzione formativa.

Con riferimento al diritto interno ciò appare in linea con le disposizioni sia dell'art.97 che dell'art.108 Cost., da cui è direttamente desumibile che un istituto che comporti organizzazione di uffici e comunque incidenza sull'ordinamento della magistratura debba corrispondere a delle previsioni di legge primaria.

II. Senza ancora entrare nel merito di tale diffusa legislazione dei paesi europei, si può evidenziare come la formazione sia principalmente connessa ai vari sistemi di reclutamento (cioè funzionale alla selezione iniziale del personale di magistratura) e come il diverso aspetto della formazione "continua" o "permanente", cioè dei magistrati già in servizio, sia in realtà elaborato in dipendenza dei diversi sistemi di reclutamento e di conseguente avanzamento in carriera. Ciò nel senso che la formazione permanente assume connotati diversi a seconda del tipo e livello di formazione iniziale, si badi bene essenzialmente in funzione di reclutamento, che precede l'immissione nei ruoli.

Questa specificità può consentire significativi apprezzamenti comparativi solo tra situazioni dotate di omogeneità e appunto comparabili e assume un senso organizzativo e funzionale più pregnante con riferimento alle magistrature ordinarie, dove in linea di tendenza magistrati in giovane età sono indirizzati e accompagnati dall'origine lungo il percorso professionale, in modo da assicurarne momenti di aggiornamento professionale.

E' peraltro interessante rilevare come esistano un certo numero di fonti che, al di là dell'enfasi attribuibile a sedi di diritto internazionale in senso proprio, sono però latamente riconducibili alla tematica operativa della formazione (si tratta di organismi consultivi o "conferenze" non abilitati a vincolare gli Stati con norme di diritto internazionale pattizio, ma più realisticamente atti a creare, in astratto, i presupposti

per un diritto internazionale generale, comunque sempre vincolante per gli Stati e non direttamente per i soggetti dell'ordinamento interno).

Ci si riferisce, anzitutto, alla Raccomandazione n. R (94) 12\1994 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'indipendenza, l'efficacia e il ruolo dei giudici (estesa anche ai pubblici ministeri con analoga Raccomandazione R (2000) 19\2000 dello stesso Comitato), nonché alla Carta europea sullo statuto dei giudici approvata del Consiglio d'Europa a Strasburgo, l'8-10 luglio 1998 (Istituito il 5 maggio 1949, il Consiglio d'Europa ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo: non si tratta dunque di un'istituzione comunitaria e non ci si trova di fronte all'enunciazione di principi vincolanti per gli Stati nei termini delle fonti comunitarie. Si tratta di momenti articolati, organizzativamente e funzionalmente, con riguardo all'esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, senza l'attualizzazione di obblighi normativi a carico degli Stati paragonabili a dette fonti comunitarie).

Quest'ultima prevede in via di principio che “lo statuto (dei giudici) assicura, tramite adeguate attività formative di cui si incarica lo Stato, la preparazione dei candidati selezionati all'effettivo esercizio di tali funzioni”, e che un organo “indipendente dal potere esecutivo e da quello legislativo, in seno al quale siedano almeno per la metà giudici eletti da loro pari, secondo modalità che ne garantiscano la rappresentanza più ampia” vigili in ordine “all'adeguamento dei programmi di formazione e delle strutture che li mettono in pratica alle esigenze di apertura, competenza e imparzialità connesse all'esercizio delle funzioni giudiziarie” (artt. 2.3 e 2.1.).

Il principio in precedenza affermato, dalla citata Raccomandazione del 1994, (principio III, I.a.) era di prescrivere agli Stati membri di “reclutare un numero sufficiente di giudici e di far in modo che essi acquisiscano tutta la necessaria formazione, ad esempio una formazione pratica nei tribunali, e, possibilmente in altre amministrazioni e in altri uffici giudiziari, prima della loro nomina e durante la loro carriera”. I giudici (principio V, 3.g.) “dovrebbero...assumere le seguenti responsabilità;...seguire ogni formazione necessaria per l'esercizio delle loro funzioni in modo efficace e adeguato”.

Dando seguito a tali enunciazioni, il Consiglio d'Europa ha promosso a Lisbona nell'aprile del 1995 una riunione multilaterale dei responsabili della formazione dei vari Paesi membri, nonché dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, la cui finalità, invero, è stata essenzialmente quella di promuovere lo scambio di esperienze e cultura necessarie per l'avvio di adeguati sistemi giudiziari nei paesi dell'Europa orientale a precedente regime comunista. Affermata la priorità della formazione dei giudici per incoraggiarne l'indipendenza intellettuale, è stata prevista la creazione dell'organismo denominato “Rete di Lisbona” per lo scambio di informazioni e conoscenze tra le differenti strutture incaricate della formazione giudiziaria e la promozione della creazione e dello sviluppo di simili strutture presso gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Ciò ha, ad esempio, ha trovato riscontro nella legge 189 del 25 febbraio 1992 della Francia, anticipatrice, e non a caso, delle tendenze emerse nella conferenza, poi perfezionata nella nuova legge organica n.287 del 5 marzo 2007, nonché in Italia, dapprima nell'emanazione del Codice etico dei magistrati, approvato dall'ANM il 7 maggio 1994, ove è affermato l'impegno del magistrato all'aggiornamento e all'approfondimento delle sue conoscenze, e poi nella legge 30 luglio 2007, n.111, dove

è sancito l'obbligo giuridico dei magistrati alla formazione permanente. In nessuno dei due casi, italiano e francese, è importante notare, è precisato quali potrebbero essere le sanzioni in caso di inosservanza.

Questo per delle ragioni delicatissime che risiedono nell'opposta enunciazione del "diritto alla formazione" che invece pone capo a ciascun magistrato con maggior nettezza di contorni.

Lo sviluppo preferenziale in termini di "diritto" piuttosto che di obbligo è stato oggetto di attenzione a livello europeo in più occasioni, come più oltre verrà precisato.

L'Unione europea ha, d'altra parte, creato negli ultimi anni la "Rete europea di formazione giudiziaria" con l'obiettivo di migliorare tra i magistrati la reciproca conoscenza dei sistemi giudiziari rispettivi e perfezionare il funzionamento pratico della cooperazione giudiziaria in seno all'Europa (ciò è in dettaglio oggetto di specifiche e articolate direttive d'azione della Rete, la cui attuazione è demandata agli Stati aderenti, tra le quali spicca, tra l'altro, la "conoscenza linguistica").

In questo campo si segnala la "comunicazione" 29 giugno 2006 della Commissione Europea, che allo scopo di promuovere la formazione dei magistrati nell'Unione, ha raccomandato di rafforzare i mezzi da destinare ad essa a livello europeo, demandandone la competenza anzitutto agli Stati membri. Peraltro il tenore della "comunicazione" verte essenzialmente sulla formazione riguardante la conoscenza del "diritto europeo", e ciò appare conforme al principio di competenza che fonda, anche in base alla clausola sui poteri impliciti, la portata ed efficacia delle fonti comunitarie.

La "comunicazione" tra l'altro reca la precisazione della non interferenza dell'UE sull'organizzazione dei sistemi nazionali di formazione, e la prefissione di obiettivi quali la migliore conoscenza da parte degli operatori degli strumenti giuridici dell'Unione, della migliore conoscenza reciproca dei sistemi giudiziari degli Stati membri, e del miglioramento della formazione linguistica.

III. Tanto precisato circa l'inesistenza di vincoli giuridici attuali che, in termini diretti, siano idonei ad attualizzare, in capo agli Stati, obblighi di attivazione specificamente conformati di reclutamento e formazione dei magistrati, (sul presupposto condizionale che ciascun ordinamento interno dei membri della CEDU sia preliminarmente in grado di garantire il livello effettivo di attuazione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione, sul cui rispetto vigila la relativa Corte, dando diretta e specifica esecuzione al Trattato nella sua parte cogente), ed evidenziato che l'UE si limita ad affidare agli Stati un obiettivo di formazione funzionale alla conoscenza e omogeneità di esperienze nel campo dell'applicazione del diritto comunitario, rimane che una prassi in direzione dell'efficacia quale diritto internazionale generale connesso alla sfera di esecuzione *ex bona fide* (inteso come principio immanente di diritto internazionale consuetudinario) della CEDU potrebbe profilarsi progressivamente in formazione (con tutte le cautele che una tale affermazione comporta nell'angolazione dell'ordinamento interno, in mancanza, cioè, ovviamente, di espresse affermazioni in pronunce della Corte CEDU e di diffuse affermazioni giurisdizionali dei giudici nazionali).

Ciò implica, peraltro, che, al di là delle linee guida significative che si vedranno più oltre, un problema di adeguamento dell'ordinamento interno passa anzitutto per l'azione politica degli Stati, mediante l'adozione di nuove norme rispondenti a tale "prassi", ed in termini di fonti idonee secondo il diritto costituzionale nazionale.

E dunque, in primo luogo, nel campo della attività giurisdizionale, specialmente in vista della ratio della prassi in analisi, che vuole attribuire alla formazione un valore

di salvaguardia dell'indipendenza e imparzialità del giudice, vale il menzionato principio della riserva di legge di cui agli artt.101 e 108 Cost., dato che non sarebbe pensabile che il Governo o altra Autorità amministrativa, di qualunque genere, intervenga sullo svolgimento della funzione giurisdizionale sancendo obblighi e stabilendo modalità di esplicazione delle attività dei magistrati al di fuori di una norma primaria che sia, al contempo, rispettosa, di tutti i principi enunciati nel Titolo IV della Costituzione.

Circa i potenziali contenuti di tale normativa, appare utile e significativo fare riferimento a quanto enunciato nel parere n.4 del 27 novembre 2003 dal "Consiglio consultivo dei giudici europei" (CCJE) presso il Consiglio d'Europa.

Riassumendone gli articolati passaggi, può dirsi che, come sopra accennato, viene anzitutto enunciato il principio del "diritto alla formazione", specificandosi in linea di massima il livello al quale tale diritto dovrebbe essere garantito, prevedendosi inoltre la natura e tipologia della struttura preposta alla sua attuazione (indipendente e rappresentativa dello stesso corpo magistratuale); si parla poi della "formazione iniziale" e di quella "continua" o "permanente" e della relativa "valutazione", anche nel quadro più ampio della formazione "europea" dei giudici.

Sui vari aspetti, il parere riassume l'osservazione delle realtà legislative e delle esperienze da esse emergenti per formulare osservazioni e raccomandazioni. Così si raccomanda l'adozione, all'interno degli statuti nazionali sulla magistratura, di previsioni sulla formazione. Si rammenta l'esigenza di indipendenza dell'organismo preposto alla stessa formazione, come corollario dell'indipendenza della magistratura, osservandosi come se da un lato questo organismo possa essere il "consiglio superiore della magistratura" stesso, inteso come organo di autogoverno nell'ambito della separazione costituzionale di poteri, dall'altro risulti opportuno non conferire allo stesso organismo l'incarico del governo dei giudici e quello distinto della formazione.

Quest'ultimo preferenzialmente dovrebbe essere un ulteriore organismo autonomo, con un proprio statuto e un proprio budget, capace di definire autonomamente i programmi, l'attuazione della formazione e la stessa scelta del personale direttivo e dei formatori, individuati preferibilmente tra gli stessi giudici.

Importante è la distinzione tra formazione "iniziale" a carattere obbligatorio, e facente parte dello stesso sistema di selezione preliminare all'immissione in servizio (mirata ad una conoscenza di contesto sociologico e multidisciplinare eccedente le sole materie giuridiche), e formazione "continua", da espletarsi, per logica organizzativa, in occasione di cambiamenti di carriera, di passaggi ad una giurisdizione speciale (esemplificata come tribunali di famiglia e dei minori), e di assegnazione a posti dirigenziali.

Sulla obbligatorietà di tale formazione successiva e "continua", si arriva a stigmatizzare quanto disposto in alcuni neo-ordinamenti dell'Europa orientale, sottolineando che l'imposizione della formazione permanente introduce aspetti gerarchico-autoritari contrari alla cultura dell'indipendenza e travalica in un "carattere burocratico e puramente formale" della formazione stessa.

Da qui la preferenza per la formulazione di un "diritto alla formazione", da proporre come attività che sia "attraente" e motivata da una forte impronta volontaria come "migliore garanzia della sua efficacia", risolvendosi perciò in una "obligation deontologique". Si auspica perciò all'interno della formazione il massimo raccordo tra i vari livelli di giurisdizione, in modo da prevenire le tendenze "gerarchiche".

In specie, dato tale carattere deontologico basato sulla incentivazione dell'autonoma volontà dei giudici, sono gli stessi Stati membri che hanno il "dovere di mettere a

disposizione dei magistrati le risorse finanziarie, i tempi e gli altri mezzi necessari alla formazione continua”.

Il Consiglio ha dunque espresso l'opinione che la “formazione continua dei giudici non può portare i suoi frutti allorchè la partecipazione ai programmi di formazione non sia libera e invece influenzata da considerazioni di carriera”. Ne consegue che solo nei sistemi che “reclutino i propri giudici all'inizio della loro carriera professionale, sia necessaria una valutazione dei risultati della formazione iniziale, al fine di assicurare che i “candidati” nominati siano i più appropriati alle funzioni giudiziarie”, per cui sono state espresse delle considerazioni finali nel senso che la formazione “continua” non possa mai costituire uno strumento di valutazione a fini di carriera dei giudici (par.42 delle considerazioni finali del parere n.4 del 2003).

In tale direzione, la Terza Conferenza Europea dei giudici svoltasi a Roma il 26 e 27 marzo 2007, sotto l'organizzazione dello stesso Consiglio d'Europa, ha posto in risalto come nella prassi legislativa dei vari Stati, è crescente la scelta di incaricare della formazione “independent bodies” diversi dagli organi di autogoverno, con il consolidamento di corpi collegiali che attendono all'attività di reclutamento (mediante gestione di selezioni e concorsi) ed alla formazione dei magistrati, con consolidate capacità di programmazione e affinamento delle modalità didattiche, e la propensione ad un quadro di contesto riguardante non solo gli standards professionali ma anche quelli etici della professione, nella continua distinzione tra formazione iniziale e permanente.

IV. Previsioni che, in un'analisi di diritto comparato, siano nelle loro linee essenziali riconducibili ai principi ed alle soluzioni sopra tratteggiate si ritrovano (variamente conformate in funzione, come si è premesso, delle differenze dei vari sistemi di reclutamento iniziale) nella legislazione francese (che ha istituito l'Ecole Nationale de la Magistrature, da ultimo ridisciplinata nel 2007), nella legislazione tedesca (con l'istituzione della “Accademia tedesca della magistratura, gestita e finanziata dai Lander congiuntamente allo Stato federale). Entrambe queste legislazioni, è interessante notare, hanno previsto una gestione differenziata della formazione iniziale, decentrata e collegata al reclutamento ed alle graduatorie di immissione in ruolo (quindi con una fase valutativa), e “continua”, ubicata invece in sedi uniche nei pressi delle rispettive capitali, Parigi e Berlino.

Più limitate discipline legislative prevedono la formazione nei Paesi Bassi e del Portogallo, ove si riscontra la obbligatorietà della frequentazione di vasti programmi di corsi e convegni per i “candidati interni”, cioè gli aspiranti magistrati e facoltativa per i giudici e procuratori, attività affidate ad appositi centri con organi di vertice e di programmazione gestionale, nonché corpi docenti, costituiti principalmente da magistrati (in Olanda avente il carattere di Fondazione privata).

Persino nel Regno Unito, dove i giudici sono individuati in soggetti già dotati di particolare qualificazione nel campo forense, è stato istituito nel 1979 un “Judicial Studies Board” (in base ad un Parliamentary Act nato dal c.d. rapporto Bridge), organismo costituito prevalentemente da giudici, anche a livello di docenti, articolato in comitati espressione delle diverse tipologie e livelli di giurisdizione. Da rimarcare come la missione principale del Board sia di consigliare il “Presidente dell'Alta Corte di Giustizia” ed il Governo sulla politica ed in contenuti della formazione del personale giudiziario e di rappresentare al Governo stesso le richieste di formazione dei magistrati, indicando i “cambiamenti necessari a livello del diritto, della procedura o dell'organizzazione giudiziaria”, funzione di raccordo con le politiche legislative che

appare particolarmente importante e la cui organica introduzione nel nostro ordinamento risulterebbe certamente preziosa.

V. Da un'analisi complessiva di questi istituti emerge la generalizzata conferma dei tratti distintivi degli organi e delle attività di formazione sopra individuati in base alle prese di posizione del Consiglio consultivo dei giudici europei presso il Consiglio d'Europa, così riassumibili:

Previsione di organi e funzione di formazione da parte di atti legislativi primari secondo il diritto interno, in connessione con le esigenze di tutela organica dell'indipendenza della magistratura;

posizione strutturale di "autogoverno" degli organismi preposti, con funzioni di programmazione, gestione e docenza in prevalenza affidate agli stessi giudici;

previsione della formazione "iniziale" come strettamente collegata al "reclutamento", da cui il carattere obbligatorio e la conseguente valutabilità;

previsione tendenzialmente espressa della formazione "permanente" o "continua" come facoltativa e oggetto, da un lato, di un dovere "deontologico" dei giudici in servizio, dall'altro, di un loro "diritto", che lo Stato deve garantire come corollario del rispetto dell'indipendenza del giudice (la più consolidata e dettagliata legislazione, quella francese, espressamente dispone che i giudici hanno diritto a godere di 5 giorni annuali da dedicare alla formazione);

non valutabilità conseguente della formazione continua e sua giustificazione in occasione di "mutamenti di carriera", di passaggio a diverse funzioni giurisdizionali, di preposizione a uffici direttivi e di introduzione di novità legislative particolarmente significative;

estensione dei contenuti della formazione ad aspetti teorici ma anche pratici con una particolare attenzione ad approcci multidisciplinari (economia, sociologia, dinamiche psicologiche, nonché conoscenza linguistica).

Per quanto riguarda la disciplina della giustizia amministrativa, ed in particolare il requisito "pregiudiziale" sub.1, va rilevato che, manca una disposizione di livello primario che preveda la formazione dei magistrati, - diversamente da quanto può dirsi per la magistratura ordinaria che anche anteriormente alla fondamentale (e pur criticata) legge 30 luglio 2007, n.111, vedeva una serie di norme di legge attribuire "sparsi" compiti di formazione al CSM: d.p.r. 11 gennaio 1988, n.116, in materia di formazione degli uditori giudiziari, D.lgs. 28 luglio 1989, n.272, sulla formazione dei magistrati minorili, art.16, d.l. 7 ottobre 1994, n.571, sulla formazione dei giudici di pace, senza dimenticare che la formazione si poteva collegare al CSM in base all'art.105 Cost., come sostenuto dallo stesso organo.

Nell'ordinamento della giustizia amministrativa, la formazione, priva di una clausola di livello costituzionale che preveda lo stesso organo di autogoverno, risulta menzionata solamente in fonti regolamentari, in specie nell'art.16 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, dove con riferimento alle funzioni della "Direzione generale per le risorse umane e organizzative" si prevede il compito della "formazione professionale del personale amministrativo" (argomento estraneo alla materia in trattazione), mentre l'art.13 dello stesso decreto, con disposizione che pare implicare alcuni contenuti della formazione, affida all'Ufficio massimario e studi, alla lettera e) del comma 2, la "promozione di appositi incontri di studio e convegni".

Il quadro positivo così emergente non consente dunque, allo stato, di passare all'esame di realizzabilità normativa dei caratteri cennati ai numeri 2-6 della presente

trattazione, salvo adattamenti interpretativi e costruzioni per analogia “juris” che, peraltro, esulano dalla presente introduzione al problema.

APPENDICE STORICA

Delibera del 14 settembre 2006

**Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
nella seduta del 14 settembre 2006;**

premesso che l'art. 17 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580 - regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, prevede che alla nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio studi e documentazione e all'ufficio del ruolo e del massimario provvede il presidente del Consiglio di Stato sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

premesso inoltre che l'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 e concernente l'Ufficio "massimario e studi", prevede che alla nomina del direttore e all'assegnazione dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio medesimo provvede il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

considerato che la sospensione dell'efficacia del regolamento di organizzazione del 2005 e la perdurante operatività del d.P.R. n. 580 del 1995 fino al 31 dicembre 2006, pur riferendosi all'intero testo del regolamento, sono state disposte essenzialmente per ragioni che attengono al rapporto tra il nuovo modello organizzativo deliberato e la carenza della dotazione organica del personale della giustizia amministrativa;

ritenuta la necessità di ricostituire l'ufficio studi e l'ufficio del massimario;

rilevata la legittimità e l'opportunità di ricorrere ad appositi interPELLI per acquisire la disponibilità di magistrati in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa a essere proposti al presidente del Consiglio di Stato per la nomina quali addetti agli uffici suddetti precisando sin da ora che all'ufficio studi è opportuno siano addetti cinque magistrati amministrativi, di cui tre dei Tar e al Massimario sette magistrati amministrativi, di cui quattro dei Tar;

ritenuto di specificare inoltre che, per quanto riguarda la composizione del Massimario, uno degli addetti all'ufficio sarà destinato al coordinamento della massimazione delle sentenze più significative pronunciate dai tribunali amministrativi regionali;

rilevato che l'esigenza di ricostituire gli uffici va soddisfatta indicando due interPELLI estesi a tutti i magistrati amministrativi in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa;

considerato che, data la condizione critica nella quale si trovano molti uffici della giustizia amministrativa con riguardo alla carenza di personale di magistratura va sin da ora precisato che la nomina quale addetto all'ufficio del massimario o all'ufficio studi non determina alcuna riduzione del carico di lavoro ma che l'espletamento dei compiti di addetto sia al massimario sia all'ufficio studi è incentivata in misura parametrata alle indennità previste per gli altri magistrati addetti agli uffici centrali della giustizia amministrativa, tenendo anche conto dell'impegno richiesto presso i rispettivi uffici. Resta comunque fermo il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a Roma ove ne ricorrano i presupposti;

considerato inoltre che, per assicurare la funzionalità degli uffici non potranno essere proposti come addetti agli uffici su indicati:

-i magistrati che stanno svolgendo un incarico di diretta collaborazione con organi di governo, compreso l'incarico di consulente giuridico ministeriale o altro incarico equiparabile presso le amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 3 del d.P.R. n. 418 del 1993;

-i magistrati componenti del Consiglio di presidenza; il segretario del Consiglio di presidenza; il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tar e i magistrati che stanno svolgendo un incarico presso uffici o strutture di supporto della giustizia amministrativa;

salvo che i magistrati interessati non dichiarino di optare a favore della nomina all'ufficio studi o all'ufficio del massimario entro quindici giorni dalla richiesta loro rivolta rinunciando contestualmente a proseguire nello svolgimento dell'incarico incompatibile;

rilevato che nel valutare le dichiarazioni di disponibilità si terrà conto, per quanto riguarda la designazione degli addetti all'ufficio studi, del curriculum professionale e dell'attività scientifica e didattica esercitata, desunta anche dalle pubblicazioni fatte, dalle esperienze di insegnamento maturate a livello universitario e post universitario e dall'aver partecipato come relatore a convegni, seminari e incontri di studio e, per quanto riguarda la designazione degli addetti al Massimario, del curriculum professionale e della precedente esperienza maturata come massimatore sia in sedi istituzionali sia presso riviste giuridiche;

considerato che i magistrati interessati a dare la loro disponibilità dovranno presentare un'apposita dichiarazione che indichi elementi specifici ritenuti utili ai fini di un'adeguata valutazione della dichiarazione suddetta; e che le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate al segretario del Consiglio di presidenza entro 30 giorni dalla comunicazione degli interPELLI;

p. q. m.

delibera di approvare, nei termini sopra esposti, appositi interPELLI diretti ad acquisire la disponibilità di magistrati amministrativi a essere proposti al Presidente del Consiglio di Stato per la nomina quali addetti all'ufficio studi e all'ufficio del massimario;

dà mandato al Segretario del Consiglio di Presidenza di diramare a tutti i magistrati in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa una lettera di interPELLO conforme a quanto sopra specificato.

Delibera dell'8 febbraio 2007

Nella seduta dell'8 **febbraio 2007**, il Consiglio di Presidenza ha invitato il presidente a considerare l'opportunità di limitare la durata temporale degli incarichi ad un biennio, al fine di favorire la rotazione nei medesimi.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005.

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa

Articolo 13

Ufficio studi, massimario e formazione

1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.

2. L'ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:

a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;

c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;

f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni;

g) redige e aggiorna rassegne monotematiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.

3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:

a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;

- b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
- b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
 - b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
 - b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;
- c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;
- d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;
- e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attività di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;
- f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio:
- a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonché i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato è pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;
 - b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
 - b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attività siano o meno riservate solo ai magistrati;
 - b.2) individua ed elabora le modalità e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonché di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
 - b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);
 - b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;
 - b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti del Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresì corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;

b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;

b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;

b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.

5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonché, ove possibile, la parità di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla metà, con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.

6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non più di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non più di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca, docenza e formazione.

7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:

a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, ovvero gratuiti, purché compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente;

b) è requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;

c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;

d) è data preferenza, a parità degli altri criteri, ai magistrati con minore anzianità anagrafica.

8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilità, ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formerà una graduatoria separata tra componenti T.a.r. e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza.

9. I magistrati addetti all'Ufficio:

a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.

10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'Ufficio per più di otto anni, anche non continuativi.

11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'Ufficio sono indetti interPELLI periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.

12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza può autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.

13. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:

- a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;
- b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;
- c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;
- d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.

14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):

- a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
- b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per più di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.

15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:

- a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;
- b) delibera in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
- c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
- d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:
 - d.1) con le università, con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
 - d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;

d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalità;
e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.

16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.

17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui è preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno un funzionario di area III, preferibilmente con documentate competenze linguistiche, e almeno un dipendente dell'area II.

18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

- a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
- b) gestisce la biblioteca centrale;
- c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
- d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.

19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilità alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.

20. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.

21. In sede di prima applicazione del presente articolo i magistrati, già addetti all'Ufficio, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, da meno di sei anni, sono confermati, su loro richiesta, per un periodo che, sommato a quello già svolto, non ecceda i sei anni e comunque non sia superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina. Ai fini del comma 6, i magistrati confermati sono computati secondo la qualifica posseduta al momento della conferma.

22. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.⁶

⁶ Articolo modificato con D.P.C.S. 5 maggio 2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica e di aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi ai quali assicura il diritto alla formazione continua.

2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:

- a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
- b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
- c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
- d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

-
- e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
- f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni.
3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
- a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
- b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
- 1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
 - 2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
- c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;
- d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative, l'attività di elaborazione normativa di interesse per la giustizia amministrativa;
- e) redige una relazione sull'andamento dell'attività svolta indirizzata al Consiglio di presidenza.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza, l'Ufficio:
- a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il progetto del programma annuale della formazione;
- b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
- 1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello centrale;
 - 2) individua le modalità ed elabora i contenuti della formazione, anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
 - 3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le determinazioni di sua competenza.
5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che può nominare annualmente un Coordinatore organizzativo scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la metà a tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, purché compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione.
7. I magistrati addetti all'Ufficio:
- a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpellato;
- b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;
- c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate annualmente dal Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:
- a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
- b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio;
- c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione.
9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere a) e c):
- a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpellato;
- b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
10. Il comitato:
- a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4;
- b) delibera in ordine:
- 1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo parziale;
 - 2) alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
- c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
- d) può promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:
- 1) con le università, per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
 - 2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;

e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.

11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati addetti a tempo parziale, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.⁶

12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui è preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari dell'area C e di personale di altre qualifiche.

L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

- a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
- b) gestisce la biblioteca centrale;
- c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
- d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.

13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, può dichiarare la propria disponibilità alla collaborazione scientifica eventualmente richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico.